



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 12 marzo 2012 - n. 2049

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione ed il rilancio turistico del parco della Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (BG) 2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 14 marzo 2012 - n. IX/3120

Assegnazione per l'anno 2012 alle Comunità Montane del contributo regionale per il funzionamento, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. c-bis), della l.r. 19/2008 15

Deliberazione Giunta regionale 20 marzo 2012 - n. IX/3153

Indirizzi regionali in materia di tirocini 17

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Infrastrutture e mobilità

Decreto dirigente struttura 20 marzo 2012 - n. 2347

Bando di assegnazione dei contributi per il rinnovo del parco taxi con vetture ecologiche a bassi livelli di emissioni – Punti 2 b) e 2 c) della delibera n. 2745 del 22 dicembre 2011 21

D.G. Ambiente, energia e reti

Decreto dirigente unità organizzativa 19 marzo 2012 - n. 2269

Progetto di potenziamento dell'impianto fusorio Exide Technologies, in Comune di Romano di Lombardia (BG), via Dante Alighieri 100/106. Committente: Exide Technologies s.r.l., sede legale via Dante Alighieri 100/106 – 24058 Romano di Lombardia (BG). Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, fasc. n. 94 AIA/11704/11 27

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**D.p.g.r. 12 marzo 2012 - n. 2049****Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione ed il rilancio turistico del parco della Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (BG)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Viste altresì:

1. la d.g.r. n. 10037 del 7 agosto 2009 con la quale è stato promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione ed il rilancio Turistico del Parco della Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (BG);
2. la d.g.r. n. 10670 del 2 dicembre 2009 con la quale si è proceduto ad integrare i soggetti interessati all'Accordo di Programma e la promozione dell'Accordo stesso con l'adesione del Comune di Brembate;
3. la d.g.r. n. 2648 del 14 dicembre 2011 con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma;

Preso atto che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 27 gennaio 2012 dai rappresentanti di Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo e dei Comuni di Capriate San Gervasio e Brembate con l'adesione della Società Thorus Leolandia Spa;

Considerato che l'Accordo di Programma:

- comporta variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Capriate San Gervasio e Brembate;

Dato atto che :

- la Provincia di Bergamo con delibera della Giunta Provinciale n. 302 del 27 giugno 2011 ha espresso il prescritto parere di compatibilità delle varianti urbanistiche con il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) vigente;
- il Consiglio Comunale di Capriate San Gervasio con deliberazione n 1 del 9 febbraio 2012 ha ratificato l'Accordo di Programma in oggetto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000;
- il Consiglio Comunale di Brembate con deliberazione n 7 del 18 febbraio 2012 ha ratificato l'Accordo di Programma in oggetto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000;

Per quanto sopra esposto

DECRETA

1 - di approvare ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione ed il rilancio turistico del Parco della Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (BG), che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto a Milano in data 27 gennaio 2012 dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo e dai comuni di Capriate San Gervasio e Brembate, con l'adesione della società Thorus Leolandia s.p.a., comportante variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Capriate San Gervasio e Brembate;

2 - di disporre, ai sensi, dell'art. 6, comma 10, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Roberto Formigoni

----- • -----

**ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO
ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AL RILANCO TURISTICO DEL PARCO DELLA MINITALIA NEL COMUNE DI
CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)**

TRA

**REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BERGAMO, COMUNE DI CAPRIATE S. GERVASIO, COMUNE DI BREMBATE
e con l'adesione di THORUS LEOLANDIA SpA**

Milano, 27 gennaio 2012

**ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ED AL RILANCO TURISTICO DEL PARCO DELLA MINITALIA NEL
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (Bg)**

(ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dell'art. 6 della L.R. n.2 del 14/3/2003)

tra

- **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del Presidente pro tempore On. Roberto Formigoni,
- **PROVINCIA DI BERGAMO**, con sede in Bergamo Via Tasso n.4, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Ettore Pirovano,
- **COMUNE DI CAPRIATE S. GERVASIO**, con sede in Capriate S. Gervasio Piazza Della Vittoria n.4, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Arch. Esposito Cristiano,
- **COMUNE DI BREMBATE**, con sede in Brembate Piazza Don Todeschini n.2, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Rag. Angelo Bonetti,

con l'adesione di

- **THORUS LEOLANDIA SpA** con sede in Bergamo, Via Ozanam n.2, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore Geom. Agostino Tironi,

visti

- L'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- L'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2 e s.m.i., recante "Programmazione negoziata regionale";
- Gli artt. 4 e 25 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, recante "Legge per il governo del territorio";

premessi

che il Parco Minitalia esistente in Comune di Capriate San Gervasio, ideato e realizzato da una famiglia di imprenditori tessili - Famiglia Pendezzini - alla fine degli anni 1960 inizio anni 1970, costituì una grande novità per quei tempi per utilità e tipologia delle sue strutture, capace di ospitare una serie di funzioni: parco con la rappresentazione dell'Italia in miniatura e attività di servizio, quali bar, ristoranti, teatro-arena, negozi. Negli anni 1970-1980 il Parco Minitalia arrivò a contare 800.000 visitatori annui. Successivamente, peraltro, sia in funzione della concorrenza derivante dalla nascita di diversi parchi di divertimento in Italia, come in mancanza di immediati adeguamenti, il Parco andò man mano degradando, fino a ridurre il numero di visitatori a circa 220.000 annui.

Nel corso del 2007 un nuovo operatore rilevata la proprietà del Parco, ha proceduto oltre che ad attività di manutenzione anche straordinaria dell'esistente, a delineare un programma di sviluppo e di miglioramento del Parco stesso;

che il Comune di Capriate (BG), con DGC n. 1 del 14.1.2009, ha approvato un protocollo d'intesa tra Comune e Thorus Leolandia spa, responsabile dal 2007 del Parco della Minitalia per la riqualificazione ed il rilancio turistico del Parco stesso mediante Programmi Integrati di Intervento in variante al PRG;

- a seguito di incontri con la Provincia di Bergamo, Comune e Provincia hanno individuato nell'Accordo di Programma lo strumento più idoneo a promuovere la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale;

che la Provincia di Bergamo, valutata positivamente la proposta di potenziamento del parco Minitalia come occasione di divertimento/ apprendimento per gli utenti, di valorizzazione dell'attrattività dell'area nonché di rilancio economico-finanziario, con DGP n. 176 del 2.4.2009 ha deliberato di:

- aderire alla richiesta n. 4378 del 11.3.2009 del Comune di Capriate San Gervasio di promozione e definizione di un Accordo di Programma per il rilancio turistico del Parco Minitalia;
- attivare un tavolo interistituzionale con alcuni comuni contermini (Bottanuco, Brembate, Filago, Canonica d'Adda) per avviare un confronto sulla proposta progettuale di rilevanza sovracomunale, riservandosi di valutare successivamente l'opportunità di coinvolgere altri enti istituzionali;

che il Comune di Capriate San Gervasio con DGC n. 23 del 6.5.09, ha deliberato di chiedere a Regione Lombardia di aderire mediante sottoscrizione di un Accordo di Programma alla proposta progettuale di interesse sovracomunale che offre la possibilità di:

- prevedere strutture ricettive al servizio Expo 2015 di elevato standard qualitativo e di servizi al contorno in un'area ai margini della cintura metropolitana, in posizione strategica rispetto agli itinerari turistici e facilmente accessibile;
- valorizzare il turismo e la capacità attrattiva di un territorio con un progetto che coinvolge soggetti pubblici ed operatore privato;
- realizzare un progetto che inciderà sull'occupazione sia diretta che indotta, in un momento di crisi economico-finanziaria ed occupazionale;

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

il progetto proposto:

- redatto a seguito di un concorso di idee bandito da Thorus Leolandia spa, offre l'opportunità di coniugare divertimento, apprendimento, recupero delle radici culturali e promozione della responsabilità civica sui temi della sostenibilità ambientale ed energetica;
- prevede la realizzazione di impianti ed attrezzature ampiamente fruibili alla collettività, ancorchè realizzati da soggetti privati, che soddisfano un generale interesse pubblico; in particolare, l'area tematica dedicata al sapere scientifico pone il parco in linea con gli obiettivi educativi espressi dal Ministero dell'Istruzione relativi alla diffusione del sapere scientifico tra le nuove generazioni;
- garantisce elevati standard di qualità, caratterizzandosi per sostenibilità energetica e compatibilità ambientale, nonché offrendo soluzioni architettoniche di notevole richiamo per sottolinearne la capacità attrattiva e di promozione turistica/culturale;
- si propone come luogo di promozione e di business del patrimonio artistico, naturalistico architettonico e scientifico dell'Italia, una sorta di centro direzionale del turismo italiano, massima concentrazione di informazioni e contenuti sull'offerta turistica del Paese;
- è coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in quanto finalizzato a:
 - valorizzare le eccellenze economiche e turistiche di un territorio in relazione ai mercati di riferimento attuali e potenziali, rafforzando il legame tra territorio ed imprese;
 - favorire l'innalzamento della qualità delle strutture e dei servizi di accoglienza ed assistenza al turista;
 - sviluppare un progetto tematico, volto ad attrarre nuovi flussi di turisti e visitatori in relazione a prodotti di eccellenza o a forte potenziale di sviluppo;
- richiede l'azione integrata di enti pubblici per garantire il coordinamento, l'economicità e l'efficacia degli interventi previsti, in particolare di:
 - Regione Lombardia
 - Provincia di Bergamo
 - Comune di Capriate San Gervasio
 - Comune di Brembate

che con la D.G.R. n. 10037 VIII/9312 del 7 agosto 2009 (BURL n. 34, S.O., del 24 agosto 2009):

- è stato promosso l'Accordo di Programma (AdP) per il rilancio Turistico del Parco della Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (Bg);
- sono stati individuati quali soggetti interessati all'AdP Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Capriate San Gervasio (Bg) con l'adesione della società Thorus Leolandia spa con sede a Bergamo, Via Ozanam n. 2, in qualità di soggetto proprietario dell'area;
- si è avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'allegato 11 della DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Disciplina regionale dei procedimenti VAS" e successive modifiche e integrazioni in quanto trattasi di intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica;
- si è individuata, ai fini dell'espletamento della procedura, nella DG Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia l'autorità competente per la VAS e nella DC Programmazione Integrata l'Autorità procedente;

che con decreto n. 9797 del 30 settembre 2009 il Dirigente dell'U.O. Sede Territoriale di Bergamo - Autorità Procedente - ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, nonché i settori del pubblico interessati all'iter decisionale al fine dell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

che con la D.G.R. n. 10670 del 2 dicembre 2009 "Accordo di Programma per la riqualificazione ed il rilancio turistico del parco della Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (Bg) (D.G.R. n. 1037/2009) - adesione del Comune di Brembate (Bg)"

- si è proceduto ad integrare i soggetti interessati all'Accordo di Programma e la promozione dell'accordo stesso con l'adesione del Comune di Brembate al fine di consentire la realizzazione di servizi per la sosta veicolare e viabilità funzionale al Parco Minitalia sull'area limitrofa ricadente nel territorio del Comune stesso (circa 28.000 mq);
- si è avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, individuando quale "Autorità procedente" la D.C. Programmazione Integrata - U.O. Sede Territoriale di Bergamo - della Regione Lombardia e quale "Autorità competente" la D.C. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia;

che con Decreto n. 14065 del 16 dicembre 2009 il Dirigente dell'U.O. Sede Territoriale di Bergamo - Autorità Procedente - ha modificato il Decreto n. 9797 del 30 settembre 2009 a seguito dell'adesione del Comune di Brembate all'Accordo di Programma;

- In data 13 gennaio 2010 si è svolta la prima seduta della Conferenza di valutazione, alla quale hanno partecipato i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, nonché i soggetti aderenti all'Accordo di Programma;
- In data 22 dicembre 2010 sono stati messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e dal pubblico interessato: le proposte di variante urbanistica, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sul sito della Regione Lombardia: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>; copia della suddetta documentazione è stata inoltre depositata presso gli uffici dell'Autorità procedente, dell'Autorità competente per la VAS della Provincia di Bergamo e dei Comuni di Capriate San Gervasio e Brembate;
- Ai sensi del punto 6.5 dell'allegato 1 e alla D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 10971, e successive modifiche e integrazioni, l'avviso dell'avvenuta messa a disposizione della documentazione è stato pubblicato sul sito della Regione Lombardia: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>, per 60 giorni (dal 22 dicembre 2010 al 20 febbraio 2011)
- In data 19 gennaio 2011 si è svolto il Forum pubblico, al quale sono stati invitati a partecipare i settori del pubblico interessati;
- In data 22 febbraio 2011 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di valutazione alla quale hanno partecipato i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, nonché i soggetti aderenti all'Accordo di Programma;
- Considerato che i contenuti attinenti alla Valutazione ambientale strategica sono stati, inoltre, considerati nell'ambito della procedura VAS;
- Che con decreto dirigenziale n. 7115 del 29 luglio 2011 è stato formulato il parere motivato VAS d'intesa tra Autorità procedente (S.ter Bergamo Regione Lombardia) e Autorità competente (DG Territorio ed Urbanistica), pubblicato sul sito web della Regione Lombardia (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>);
- Preso atto che sono pervenute n. 12 osservazioni controdette come da allegato I all'Accordo di Programma approvato dalla Segreteria Tecnica in data 15/11/2011;
- Con D.G.P.n. 302 del 27/6/2011 la Provincia di Bergamo ha reso la valutazione favorevole di compatibilità con il vigente PTCF delle varianti urbanistiche connesse all'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione e rilancio turistico del Parco Minitalia;
- Che la procedura di VIA relativa all'Accordo di Programma è stata avviata con pubblicazione sull'Eco di Bergamo in data 21 settembre 2011 a seguito della domanda presentata in data 13 settembre 2011;
- A seguito di accordi tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, il Comune di Capriate San Gervasio, il Parco Adda Nord e la società Thorus Leolandia s.p.a. sono state definite azioni mitigative e compensative a

favore del sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d'Adda e in generale nel territorio ricompreso all'interno del perimetro del Parco Regionale Adda Nord (si veda allegato K);

- Preso atto che sulle varianti urbanistiche dei Comuni di Capriate San Gervasio e Brembate non sono pervenute osservazioni;
- In data 14.12.2011, con D.G.R. n.2648 del la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, comprensiva tra l'altro del parere motivato VAS e della dichiarazione di sintesi, che hanno tenuto conto delle osservazioni, delle indicazioni e dei contributi pervenuti;
- L'Accordo di Programma comporta variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Capriate San Gervasio e Brembate (secondo gli elaborati di Variante urbanistica pubblicati sul Sivas, ad avvio del procedimento) e costituisce atto di adeguamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs n. 114/98;
- Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto lo stesso verrà sottoposto alla ratifica dei Consigli comunali di Capriate San Gervasio e Brembate; ai sensi dell'art. 6, c. 11, della L.R. 14/3/2003 n. 2 e dell'art. 34 e 5 del D.Lgs. 267/2000, a pena di decadenza dell'accordo;
- Una volta deliberate le ratifiche, il presente Accordo di Programma, dovrà essere pubblicato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale da pubblicarsi sul B.U.R.L. ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. R. 2/2003. Detta pubblicazione produrrà l'efficacia della variante urbanistica ai PRG dei comuni di Capriate San Gervasio e Brembate;

che attualmente il Parco Minitalia si sviluppa su un'area di circa 195.000 mq. regolamentata dai vigenti strumenti urbanistici nel seguente modo:

- **nel Comune di Capriate San Gervasio:**

- zona D7 della estensione di mq 161.350 con sovrastanti fabbricati e infrastrutture assoggettabili a interventi edilizi di manutenzione, restauro, ristrutturazione e ampliamento, previa formulazione di un P.A. convenzionato di iniziativa privata, contraddistinto dalla sigla "PL 20". In tale area è comunque permessa una volumetria complessiva di 20.000 mc;
- zona D1 produttiva di completamento della estensione di mq 6.370, caratterizzata dalla presenza di infrastrutture edilizie ed in cui è comunque possibile intervento diretto assoggettato ai seguenti canoni urbanistici: indici di utilizzazione fondiaria (slp/sf) mq./mq. 1- rapporto di copertura (sc/sf) 50% - altezza massima m.10;
- zona D8 avente una estensione di mq 7.585 con possibilità di insediamento diretto di un nuovo impianto a destinazione commerciale attualmente usato come area a parcheggio, con slp pari a mq. 3.900;
- zona F1 della estensione di mq 6.248 destinata a parcheggio;
- zona F2 con estensione di mq 1.671 ed attualmente utilizzata come area a parcheggio ed a verde d'arredo urbano;
- zona VP1 della estensione di mq 509 destinata a verde privato vincolato;

- **nel Comune di Brembate:**

- zona G3 con estensione di mq 7.395 destinata a parcheggio privato;
- zona G1 con estensione di mq 3.452 destinata a fascia di rispetto stradale ed attualmente utilizzata a parcheggio nelle giornate di maggiore afflusso di visitatori;

che la variante urbanistica coinvolge superfici complessive per circa mq. 255.000, dei quali solo 91.700 mq. di nuova regolamentazione urbanistica, rimanendo in buona sostanza confermate le destinazioni in essere per quanto attiene la superficie di mq. 163.300.

che

- la Segreteria Tecnica, in data 15/11/2011 ha esaminato e condiviso il testo dell'Accordo di Programma;
- la Giunta Provinciale, con deliberazione n.536 del 28.11.2011, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma;
- la Giunta Comunale di Capriate San Gervasio, con deliberazione n.165 del 16.11.2011, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma;
- la Giunta Comunale di Brembate con deliberazione n.140 del 22.11.2011, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma;
- la Giunta Regionale, con D.G.R. n.2648 del 14.12.2011 ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso e considerato tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

si conviene e si stipula quanto segue:

Parte Prima - ELEMENTI GENERALI

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (ADP), che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e della Legge Regionale 14.3.2003 n. 2 "Programmazione negoziata regionale".

Articolo 2 - Ambito dell'Accordo di Programma

1. L'area oggetto dell'intervento proposto è ubicata principalmente nel Comune di Capriate S.Gervasio e in parte nel Comune di Brembate; i due comuni appartengono all'ambito territoriale denominato "Isola Bergamasca" in quanto delimitato da tre caratteristiche elementi morfologici, quali il Monte Canto a nord, il profondo solco del Fiume Adda ad ovest e l'alveo del Fiume Brembo ad est, che la separano fisicamente da altri territori.

La confluenza dei due fiumi origina un "cuneo" col pendente rivolto a sud, supportante l'area da riorganizzare, oltre il quale, con una sequenza di scarpate il terreno degrada di una cinquantina di metri sul greto dei fiumi confluenti, posto a 131 metri s.l.m.

Infatti l'area è ubicata proprio sull'orlo di quel terrazzamento posto a 185 metri s.l.m. che costituisce il "gradone fondamentale" della pianura padana, consolidatosi nel periodo del Pleistocene Medio e Superiore dell'era geologica quaternaria.

Le aree limitrofe all'intervento, verso il fiume Adda, ricadono per buona parte nel Parco Regionale dell'Adda Nord, istituito con la Legge Regionale n°80/1983, comprendente i territori rivieraschi dislocati lungo l'asta fluviale dell'alta pianura a valle del lago di Como e ricadenti nelle province di Lecco, Bergamo e Milano; ciò nel rispetto dell'inconfutabile principio che il fiume, quale elemento morfologico di forte valenza naturale, dal punto di vista paesaggistico non divide i territori dislocati sulle opposte rive, bensì li unisce nella scelta delle politiche di salvaguardia.

L'Ente Gestore del Parco è l'omonimo Consorzio a cui aderiscono tutti i comuni rivieraschi che sono tenuti ad operare nel rispetto del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, approvato dalla Regione Lombardia il 22/12/2000.

Il P.T.C. della Provincia di Bergamo si propone di tutelare ogni valenza di carattere morfologico, naturalistico e storico-culturale dell'ambito fluviale, attraverso una serie di vincoli e norme di salvaguardia.

Rispetto al sistema infrastrutturale esistente e di prospettiva, l'area oggetto d'intervento si colloca:

- a ridosso della A4, essendo il casello autostradale di Capriate distante soli 500 metri;
- a 16 km da Bergamo;
- a 19 km dalla Tangenziale Est di Milano;
- a 46 km dal centro di Milano;
- a 2,5 km dalla barriera d'ingresso alla futura Autostrada Pedemontana.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

- a 18 km dall'aeroporto di Orio al Serio;
- a 44 km dall'aeroporto di Linate;
- a 77 km dallo scalo internazionale di Malpensa.

Articolo 3 - Oggetto e finalità dell'Accordo di Programma

1. Oggetto del presente Accordo di Programma è la definizione e l'attuazione di opere e interventi finalizzati alla riqualificazione e al rilancio turistico del parco della Minitalia nel comune di Capriate San Gervasio;

L'Accordo di Programma è finalizzato a rendere attuabili le previsioni di rilancio del parco con i seguenti obiettivi primari:

- offrire l'opportunità di coniugare divertimento, apprendimento, recupero delle radici culturali e promozione della responsabilità civica sui temi della sostenibilità ambientale ed energetica;
- prevedere la realizzazione di impianti ed attrezzature ampiamente fruibili dalla collettività, ancorché realizzati da soggetti privati, che soddisfino un generale interesse pubblico; in particolare, l'area tematica dedicata al sapere scientifico dovrà porre il parco in linea con gli obiettivi educativi espressi dal Ministero dell'Istruzione relativi alla diffusione del sapere scientifico tra le nuove generazioni;
- garantire elevati standard di qualità, caratterizzandosi per sostenibilità energetica e compatibilità ambientale, nonché offrendo soluzioni architettoniche di notevole richiamo per sottolinearne la capacità attrattiva e di promozione turistica/culturale;
- proporsi come luogo di promozione e di business del patrimonio artistico, naturalistico architettonico e scientifico dell'Italia, una sorta di centro direzionale del turismo italiano, massima concentrazione di informazioni e contenuti sull'offerta turistica del Paese;
- valorizzare le eccellenze economiche e turistiche di un territorio in relazione ai mercati di riferimento attuali e potenziali, rafforzando il legame tra territorio ed imprese;
- favorire l'innalzamento della qualità delle strutture e dei servizi di accoglienza ed assistenza al turista;
- sviluppare un progetto tematico, volto ad attrarre nuovi flussi di turisti e visitatori in relazione a prodotti di eccellenza o a forte potenziale di sviluppo.

Parte Seconda - FATTIBILITA' TERRITORIALE E URBANISTICA DELL'INTERVENTO

Articolo 4 - Definizione dell'intervento

1. L'ambito interessato dall'intervento, denominato ambito A, ha una superficie pari a mq 255.410 individuata nelle planimetrie allegate (Tavv. A15, B5). Oltre a tale ambito, l'Accordo di Programma individua altri due ambiti minori, l'Ambito B e l'ambito C, interessanti aree di proprietà pubblica.

L'Accordo di Programma, per le aree dell'ambito A, prevede sul territorio di Capriate San Gervasio le seguenti destinazioni urbanistiche:

- Zona D7 Parco Minitalia soggetta ad Accordo di Programma a s.l.p. definita pari a mq. 42.900.
- Aree per nuove strade pubbliche e/o ampliamenti (allargamento sede stradale di via Cave e realizzazione nuova rotonda al confine con Brembate).

L'Accordo di Programma per le aree dell'ambito A prevede sul territorio di Brembate le seguenti destinazioni urbanistiche:

- Individuazione di nuova zona D16 Parco Minitalia soggetta ad Accordo di Programma. Su tale zona l'A. d. P. non prevede la realizzazione di volumetrie.
- Viabilità pubblica.

Per le aree oggetto di Accordo di Programma dell'ambito B, il PRG vigente del Comune di Capriate San Gervasio individua le seguenti zone urbanistiche:

- Zona F1 - Aree per il parcheggio.
- Nuove strade e/o ampliamenti.
- Aree per attrezzature di interesse comune.

L'Accordo di Programma per tali aree non prevede ridestinzioni urbanistiche.

Per le aree oggetto di Accordo di Programma dell'ambito C, il PRG vigente del Comune di Capriate San Gervasio individua le seguenti zone urbanistiche:

- Zona F3 - Aree per l'istruzione.

L'Accordo di Programma per tali aree non prevede ridestinzioni urbanistiche.

Sull'ambito C l'Accordo di Programma, prevede la realizzazione del Centro d'Infanzia - asilo nido.

In particolare, l'assetto del Parco (Ambito A tavola B5), sarà suddiviso nelle seguenti Zone, ciascuna adeguatamente regolamentata nelle Norme Tecniche di Attuazione (tavola B11 bis) dell'Accordo di Programma:

- Zona 1. Diorama - area di tutela e valorizzazione Minitalia con superficie pari a mq 40.426, comprendente l'area attualmente occupata dal diorama;
- Zona 2. Village - area polifunzionale di nuova previsione con superficie pari a 54.182 mq; sono previste funzioni terziario-direzionali-ricettive, commerciale, museale e ricreativa;
- Zona 3. Agorà - area polifunzionale interessata dalla riqualificazione delle strutture esistenti, con superficie pari a mq 12.134; le funzioni principali sono quella terziario-direzionale-ricettiva e commerciale.
- Zona 4. Leolandia - area ludico-ricreativa con superficie pari a mq 65.258.
- Zona 5. Borgo Da Vinci - area a destinazione prevalentemente museale con superficie pari a mq 11.588;
- Zona 6. Area Tecnica - area per impianti e servizi del Parco con superficie pari a mq 4.636;
- Zona 7. Aree per la Sosta Veicolare - aree per la sosta veicolare a servizio degli utenti e dei dipendenti della struttura, con superficie pari a mq 54.762;
- Zona 8. Viabilità Pubblica - aree per viabilità pubblica, con superficie pari a mq 6.526;
- Zona 9. Viabilità Privata - aree per viabilità privata, con superficie pari a mq 765;
- Zona 10. Viabilità Privata ad Uso Pubblico - aree per viabilità privata da asservire all'uso pubblico, con superficie pari a mq 2.420;
- Zona 11. Verde Privato Vincolato con superficie pari a mq 2.713.

L'Accordo di Programma, ha come obiettivo primario il rilancio e la riqualificazione ambientale e infrastrutturale del "Parco Minitalia", da attuare attraverso le seguenti azioni:

- Realizzazione del Minitalia Village (Cittadella) - Torre alberghiera, spazi espositivi, commerciali, culturali, artistici, ricreativi, sportivi;
- Realizzazione/ristrutturazione del Minitalia Park (Leolandia, Diorama, Borgo da Vinci) - Attrazioni e attività commerciali e artigianali;
- Realizzazione/ristrutturazione delle strutture a supporto del Minitalia Village e Parks - Parcheggi, nuove viabilità, specchi d'acqua, aree tecniche;
- Valorizzare la capacità attrattiva del territorio, anche e soprattutto a livello turistico;
- Rifacimento e riorganizzazione delle fognature (nere e bianche) e nuove realizzazioni;
- Realizzazione di impianti tecnologici a supporto delle strutture/aree esterne (climatizzazione, ACS, irrigazione, ecc...)
- Promozione della coscienza civica sui temi della sostenibilità ambientale ed energetica;

- Ridefinizione e ampliamento della viabilità pubblica e dei parcheggi pubblici per soddisfare i fabbisogni;
- Aumento delle strutture ricettive, anche in vista di Expo 2015;

Aree per attrezzature pubbliche o di interesse collettivo

Il progetto di piano prevede :

- La realizzazione di una grande struttura di vendita, di cui la galleria commerciale del Village ne rappresenta il fulcro. In essa si svolgerà lo shopping (vendita tematica) ed eventi. L'offerta dell'area commerciale richiamerà le attività ludiche educative del parco e sarà il luogo di raccolta delle sensazioni. La galleria si sviluppa attraversando i vari padiglioni del Village ciascuno dei quali è caratterizzato da un tema specifico. Le attività commerciali si sviluppano su più livelli: sul lato interno della galleria al piano terra si alternano affacci direttamente sull'acqua e locali pubblici, bar, disco pub, wine bar. Sul lato opposto si trovano le varie attività commerciali tematiche differenziate per ciascun padiglione.
- La realizzazione di una struttura ricettiva/alberghiera. Essa sarà realizzata con un edificio a torre, landmark del parco. L'albergo ha un accesso separato e dei parcheggi interrati autonomi dedicati ai propri clienti. Dopo la reception e la hall con salotti di attesa e mini spazi commerciali si trova l'area dedicata alle conferenze e ai meeting sviluppata su due livelli con al piano terra la sala conferenze, e al piano superiore le sale per riunioni più piccole, aggregabili secondo varie configurazioni. Al piano terra si trova lo spazio eventi, un'ampia superficie interna con uscita sul parco privato dell'albergo organizzabile per allestimenti temporanei, eventi e presentazioni all'aperto.
- La realizzazione di un polo museale-didattico; il Borgo Da Vinci sarà l'area didattico-scientifica, dove si prevede il nuovo museo di Leonardo (da ribattezzare "il Laboratorio di Leonardo"). L'arena scoperta posta al centro della piazza d'ingresso di fronte al laghetto consentirà di dare luogo a spettacoli serali, notturni, concerti etc. diventando di fatto il principale scenario di tutti i momenti significativi delle animazioni e degli eventi.
- Opere viabilistiche che migliorano l'accessibilità del comparto. L'A.d.P. prevede la realizzazione di nuova viabilità, in parte pubblica, in parte privata ad uso pubblico, e l'ampliamento della viabilità esistente al fine di migliorare l'accessibilità al Parco in conseguenza al suo ampliamento. In particolare si prevede la riconfigurazione dell'assetto funzionale della strada di Minitalia (Strada delle Cave). Questa strada avrà una sede stradale a due corsie per senso di marcia con uno spartitraffico centrale non sormontabile. Tale configurazione aumenta il bacino di accumulo per l'entrata ai parcheggi, aumenta il bacino di accumulo per l'uscita serale dal Parco, impedisce i movimenti di svolta a sinistra, e nella maggior parte delle situazioni svincola i traffici di accesso al Parco dai traffici comunque limitati di transito della Strada delle Cave. Infine la nuova rotatoria che svincola la Strada delle Cave dalla viabilità di accesso ai parcheggi è funzionale all'aumento della capacità dei bacini di accumulo, ma anche alla creazione di spazi di lunghezza adeguata per la decelerazione e l'accelerazione del traffico destinato alle strade che portano all'albergo e ai parcheggi sotterranei.
- Aree per la sosta. L'accordo di Programma prevede, nell'ambito A, la realizzazione e l'asservimento all'uso pubblico a favore del comune di Capriate San Gervasio di aree per la sosta veicolare in misura di mq. 43.974 e l'asservimento all'uso pubblico a favore del comune di Brembate di aree per la sosta veicolare in misura di mq. 10.788. Le aree per la sosta individuate nell'ambito B, sono già realizzate.

Parte terza - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E IMPEGNI IN CAPO AGLI ENTI SOTTOSCRITTORI E SOGGETTI ADERENTI

Articolo 5 -Valutazione Ambientale Strategica

1. L'Accordo di Programma è stato assoggettato a procedura di valutazione ambientale strategica, conclusa con il parere motivato, approvato con decreto dirigenziale n. 7115 del 29 luglio 2011 predisposto d'intesa tra l'Autorità procedente e l'Autorità competente come recepito nella dichiarazione di sintesi allegato G.

Articolo 6 -Valutazione di impatto ambientale

1. Le parti danno atto che la procedura di valutazione di impatto ambientale è in itinere e si concluderà nei termini di legge.
2. All'esito della procedura, il Collegio di Vigilanza, esaminato il decreto VIA, valuterà se sia necessario avviare le procedure di cui ai successivi art. 20, comma 2 e art. 21;
3. Tenendo conto dei risultati che dovessero emergere dalle procedure di VIA e dal lavoro svolto dall'Osservatorio Ambientale, eventualmente previsto, in merito alla valutazione dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA, i soggetti firmatari del Protocollo di Intesa del 20 ottobre 2011 ovvero, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Comune di Capriate San Gervasio, Parco Adda Nord e società Thorus Leolandia s.p.a. si impegnano a collaborare al fine di apportare eventuali modifiche migliorative al progetto edilizio relativo al comparto Village preliminarmente all'atto del titolo abilitativo da parte degli organi competenti.

Articolo 7 - Variante urbanistica

1. Per il perseguimento degli obiettivi descritti all'art. 3, si rende necessaria la ratifica da parte dei rispettivi Consigli Comunali delle varianti agli Strumenti Urbanistici Generali dei Comuni di Capriate San Gervasio e Brembate .
2. Ai sensi degli artt. 6, comma 10, L.R. 2/2003, e 34, D.Lgs. 267/2000, la pubblicazione sul BURL del D.P.G.R. di approvazione del presente Accordo di Programma produce gli effetti di variante urbanistica, secondo quanto previsto e illustrato negli elaborati delle varianti urbanistiche allegati al presente Accordo in un unico fascicolo sub "III".
3. A norma dell'art. 5, L.R. 6/2010, l'approvazione del presente accordo, "in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 114/98".

Articolo 8 - Interventi per la Mobilità sostenibile

1. In aggiunta agli interventi individuati nell'ambito delle opere di urbanizzazione sono previsti:
 - L'impegno da parte dell'attuatore ad istituire, coerentemente all'effettiva domanda e alla sostenibilità economica, un servizio di trasporto a richiesta collegato ai principali poli di interscambio modale (Milano centro; Bergamo centro; Brescia centro; Milano FS; Linate; Malpensa; Bergamo FS; Orio al Serio; Brescia FS) e alla visita di comitive.
 - L'impegno da parte degli organi istituzionali preposti a potenziare il sistema di trasporto locale su gomma ricomprendendo Minitalia Parks & Village tra i percorsi di servizio.

Articolo 9 - Misure di Mitigazione e compensazione ambientale

1. L'Accordo di Programma prevede interventi di mitigazione e compensazione ambientale e sociale, nel dettaglio riportati all'interno degli obblighi delle parti art. 12 comma 2.

Articolo 10 - Sistema di monitoraggio

1. Come previsto nel decreto dirigenziale n. 7115, del 29 luglio 2011, verrà attivato un sistema di monitoraggio annuale ai sensi

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

dell'art.18 del decreto legislativo 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 4/2008, effettuato avvalendosi anche di ARPA Lombardia mediante la costituzione di un apposito Osservatorio nominato dal Collegio di Vigilanza. Il monitoraggio, volto a raccogliere, elaborare e pubblicare le informazioni relative all'andamento dello stato dell'ambiente conseguente all'attuazione del piano dovrà tenere conto sia degli impatti (positivi e negativi) derivanti dall'attuazione dei singoli interventi, sia degli impatti cumulativi generati dal piano. Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive adottate dovranno inoltre essere raccordati in particolare con il monitoraggio degli strumenti di pianificazione locale e sovralocale. I Rapporti di monitoraggio dovranno altresì essere messi a disposizione sul sito web: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

Articolo 11 - Autorizzazione commerciale per la grande struttura di vendita

1. La procedura di conferenza di servizi per l'esame della domanda di autorizzazione unitaria, avente ad oggetto la realizzazione e l'apertura al pubblico di una grande struttura di vendita si concluderà entro i termini di legge, previo esito positivo della VIA.
2. Le Parti danno atto che, per la dimensione e la complessità degli interventi in progetto, la nuova grande struttura di vendita potrebbe non essere attivata, ai sensi dell'art. 22, del D. Lgs. 114/98, nel termine di due anni dal rilascio dell'autorizzazione. Le Parti fin d'ora danno quindi atto che questa situazione costituisce caso di comprovata necessità, che motiva il rilascio di eventuali proroghe all'avvio dell'attività da parte del Comune.

Articolo 12

1. Modalità di attuazione

Gli Enti sottoscrittori e i Soggetti aderenti al presente Accordo di Programma adatteranno gli atti e porranno in essere i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell'Accordo stesso, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti con gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 2/2003 e dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000. Gli Enti sottoscrittori si impegnano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge, a porre in essere le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'Accordo di Programma e di ogni suo specifico elemento, secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. I diversi adempimenti saranno regolamentati oltre che dalla normativa vigente, dal presente Accordo di Programma.

2. Obblighi delle parti - compensazioni ambientali e sociali

PREMESSA

Le iniziative di cui ai paragrafi seguenti, concernenti lo sviluppo delle attività turistiche, dovranno porsi in piena coerenza con il Programma di Sviluppo Turistico.

IMPEGNI DI THORUS LEOLANDIA SPA:

La società Thorus Leolandia Spa fin d'ora s'impegna:

- **Per il recepimento delle prescrizioni del parere motivato:**
 - a rispettare le prescrizioni di cui al punto 1.1 del parere motivato **di cui al procedimento di VAS (d.d.s. n.7115 del 29 luglio 2011)**, ad osservare le indicazioni/attenzioni riportate al punto 1.1 del citato parere, a mettere in atto le misure di compensazione riportate al punto 2 e a collaborare all'implementazione del sistema di monitoraggio di cui al punto 3 sempre del precitato parere motivato;
- **Per il miglioramento della compatibilità dell'intervento previsto dall'ADP con il vicino Sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d'Adda:**
 - a predisporre, all'interno dell'offerta culturale del Parco Minitalia, visite guidate al Sito Unesco da organizzarsi nelle giornate di maggior affluenza di pubblico (giornate festive), eventualmente estendibili anche in altre giornate, in particolari periodi dell'anno. Le visite saranno inserite in un'apposita offerta al pubblico, in accordo con i soggetti operanti sul territorio e aventi i requisiti di legge;
 - a mettere a disposizione le proprie infrastrutture di servizio e strutture ricettive ai visitatori del Villaggio operaio di Crespi d'Adda, al fine di limitare gli interventi per tali destinazioni all'interno del vecchio nucleo, a condizioni vantaggiose. Le stesse azioni potranno essere promosse anche a favore del progetto di costituzione del nuovo grande parco pubblico, da realizzarsi alla confluenza dei fiumi Adda e Brembo, in aree di recupero dalla coltivazione di cava, progetto fattivamente sostenuto dall'Amministrazione Comunale di Brembate.
- **Per l'offerta didattica sulla figura di Leonardo da Vinci:**
 - a valorizzare l'attuale offerta didattica sulla figura di Leonardo da Vinci presente nel parco, anche attraverso azioni concertate con la direzione del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, con la quale sono già in atto da tempo colloqui, ed attraverso il ricorso alla consulenza culturale di figure professionali di alto livello. L'obiettivo non è quello di replicare l'offerta del Museo milanese, ma di avvicinare alla conoscenza del tema coloro che per molte ragioni non ne sarebbero interessati, e di creare un centro didattico periferico, al servizio della provincia, per le scolaresche, importante target di clientela per il parco.
- **Per il miglioramento della compatibilità dell'intervento previsto dall'ADP con il contesto ambientale del vicino Parco Regionale Adda Nord, anche in funzione della diffusione culturale e valorizzazione delle specificità ambientali presenti:**
 - a potenziare l'acquario interno e i relativi percorsi/programmi didattici con vasche, ricostruzioni ambientali o realizzazioni analoghe, che riproducano gli ambienti umidi e acquatici caratteristici dell'ambito fluviale dell'Adda, favorendo la conoscenza della fauna autoctona (anfibi, rettili, pesci);
 - a partecipare al costituendo "Accordo di Programma" da sottoscrivere fra soggetti pubblici e privati per la valorizzazione turistica, culturale, ambientale dell'area adiacente al fiume Adda nei comuni di Capriate, Trezzo, Vaprio, Canonica, Cassano e Fara Gera d'Adda.
 - alla diffusione di materiale del Parco Adda all'interno del parco tematico; ed alla definizione di possibili sinergie fra offerte turistico-culturali promosse, direttamente o indirettamente, dal Parco Adda Nord e analoghe proposte di fruizione turistica promosse da Leolandia (da definirsi con accordo specifico);
 - ad una erogazione su base annua al Parco Adda Nord, per dieci annualità a partire da quella di efficacia dell'Accordo di Programma, di una quota pari a 0,03 euro (zero virgola zero tre) per ciascun biglietto venduto (visitatori paganti un

prezzo almeno pari o superiore il 40% del prezzo pieno);

- L'utilizzo dei fondi erogati al comma precedente sarà definito in accordo tra l'Amministrazione Comunale di Capriate ed il Parco Regionale Adda Nord, e vincolato per almeno il 70% del valore complessivo ad interventi per la promozione turistico-culturale dell'area interessante il territorio del Parco Adda insistente sul comune di Capriate o progetti anche sovracomunali esterni al territorio nei quali Capriate abbia comunque un diretto o rilevante interesse (ad esempio completamento di percorsi ed anelli ciclopedonali di interesse sovracomunale);
 - a mantenere come prati stabili le aree di proprietà dell'azienda, esterne e prossime all'insediamento, attualmente gestite ad incolto, predisponendo inoltre un progetto di potenziamento o realizzazione, dove mancante, del sistema di siepi e filari sugli stessi mappali, così da implementare le connessioni ecologiche anche rispetto agli elementi delle reti ecologiche locale e regionale; tali condizioni sulle aree esterne al Parco Minitalia saranno da considerarsi prescrittive sino al permanere dell'attuale destinazione d'uso. In caso di future nuove previsioni urbanistiche sulle aree oggetto delle presenti prescrizioni, sarà possibile concordare con l'ente Parco Adda Nord diverse modalità di gestione delle stesse, comprese eventuali nuove destinazioni d'uso;
 - ad implementare le piantumazioni, schermature e mitigazioni vegetali interne all'ambito, con impiego di specie arboree ed arbustive autoctone;
 - sulla base delle risultanze del procedimento di VIA in corso, a contribuire all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Brembate, qualora si dovesse valutare che l'aumento di conferimento allo stesso, determinato dall'ampliamento dell'ambito, ne determini il malfunzionamento per sottodimensionamento;
- **Per il tema della compatibilità architettonica del progetto edilizio in rapporto al contesto ambientale circostante:**
 - in coerenza con le prescrizioni paesaggistiche la torre alberghiera, comprensiva delle sovrastrutture di tipo architettonico, come specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione del presente Accordo di Programma, non potrà superare la quota assoluta di 278,70 m s.l.m. (corrispondente ad un'altezza di circa 95 metri complessivi misurati dal piano di campagna);
- **A favore del Comune di Capriate San Gervasio**
 - alla cessione gratuita delle aree destinate a viabilità pubblica per una superficie complessiva pari a mq 4.198 (vedi tav. B8bis);
 - all'asservimento all'uso pubblico di complessivi mq. 46.394 prevalentemente destinati alla sosta veicolare; (vedi tav. B8bis). Per l'utilizzo di queste aree la società Thorus Leolandia spa si impegna ad un versamento a favore del comune di Capriate San Gervasio di 50.000,00 € annui per tutta la durata del parco Minitalia. Per la prima annualità l'importo sarà determinato proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui risulterà operativo e reso efficace, con i titoli autorizzativi necessari, il presente Accordo di Programma. Queste aree saranno cedute in proprietà all'Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio nel caso in cui dovessero cessare le attività del parco.
 - al finanziamento pari a 1.600.000,00 € oltre l'iva nella misura di legge, a titolo di standard qualitativo per la realizzazione del centro d'infanzia e asilo nido, su progetto realizzato a cura dell'Amministrazione Comunale grazie ad un ulteriore contributo già erogato dalla società Thorus Leolandia spa di euro 100.000,00 all'atto della stipula del Protocollo d'Intesa propedeutico al presente Accordo di Programma; tale importo sarà versato contestualmente agli stati di avanzamento dei lavori della costruzione, approvati dall'Amministrazione Comunale.
 - al finanziamento stimato in complessivi € 3.444.000,00 erogato nella misura di 150.000,00 € annui, più 0,30 € per ogni biglietto venduto a visitatore pagante un prezzo almeno pari o superiore al 40% del prezzo pieno oltre i primi 300.000 ingressi paganti annui, che sono esclusi dall'applicazione di questa disposizione, per una durata temporale di 13 annualità. Questo finanziamento sarà così finalizzato:
 1. € 1.775.000,00 a titolo di compensazione ambientale, quale standard qualitativo, finalizzato principalmente alla riqualificazione energetica degli edifici comunali o comunque ad interventi di riqualificazione ambientale individuati dall'Amministrazione Comunale e da erogarsi secondo modalità concordate con l'amministrazione Comunale come di seguito definito;
 2. € 1.669.000,00 a titolo di compensazione sociale anche ai fini della destinazione commerciale.
 - alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione (tavola B9 bis):
 1. Viabilità pubblica zona 8/1 compresi i sottoservizi, con superficie di mq 4.198, per un costo preventivato pari a € 335.840,00;
 2. Sistemazione viabilità pubblica compresi i sottoservizi, zona 8/2 (quota parte in comune di Capriate San Gervasio), con superficie di 1.097 mq, per un costo preventivato pari a € 43.880,00;
 3. Ampliamento tratto di Corso Italia, esterno all'ambito A, compresi i sottoservizi e realizzazione nuovo tratto pista ciclabile con sistemazione a verde delle aree limitrofe, per un costo preventivato pari a € 90.000,00;
 4. Parcheggio a raso, compresi sottoservizi, zona 7/1 con superficie di mq 15.520, per un costo preventivato pari a € 465.600,00;
 5. Parcheggio livello seminterrato compresi sottoservizi, zona 7/2 con superficie di mq 25.351, per un costo preventivato pari a € 1.521.060,00;
 6. Parcheggio a raso, compresi sottoservizi, zona 7/3 con superficie di mq 3.103, per un costo preventivato pari a € 186.180,00;
 7. Viabilità privata ad uso pubblico zona 10 compresi i sottoservizi, con superficie di mq 2.420, per un costo preventivato pari a € 96.800,00.
 - **A favore del Comune di Brembate**
 - alla cessione gratuita delle aree destinate a viabilità pubblica per una superficie complessiva pari a mq 83;
 - all'asservimento all'uso pubblico di complessivi mq. 10.788 prevalentemente destinati alla sosta veicolare; (vedi tav. B8bis). Per l'utilizzo di queste aree la società Thorus Leolandia spa si impegna ad un versamento a favore del comune di Brembate di 15.000,00 € annui. Questo importo dovrà comunque essere corrisposto al comune di Brembate indipendentemente dalla realizzazione del parcheggio e garantito fino alla durata di attività del parco stesso. Per la prima annualità l'importo sarà determinato proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui risulterà operativo e reso efficace, con i titoli autorizzativi necessari, il presente Accordo di Programma.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

- alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione:
 1. viabilità pubblica compresi sottoservizi, zona 8/4 tavola B8bis, con superficie di 53 mq, per un costo preventivato pari a € 2.120,00;
 2. viabilità pubblica zona 8/5 tavola B8bis compresi sottoservizi, con superficie di 30 mq, per un costo preventivato pari a € 1.200,00;
 3. sistemazione viabilità pubblica compresi sottoservizi, zona 8/2 tavola B8bis (quota parte in comune di Brembate), con Superficie di 679 mq, per un costo preventivato pari a € 27.160,00;
 4. parcheggio a raso compresi sottoservizi, zona 7/4 tavola B8bis, con superficie di 10.788 mq, per un costo preventivato pari a € 323.640,00

IMPEGNI COMUNE CAPRIATE SAN GERVASIO:**Il Comune di Capriate San Gervasio si impegna:**

- **Per il miglioramento della compatibilità dell'intervento previsto dall'ADP con il vicino Sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d'Adda:**
 - a stanziare la cifra di euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui garantiti a far data dalla validità ed efficacia dell'accordo tra le parti e per 10 anni, fondi che saranno reperiti attraverso le compensazioni messe a disposizione dal soggetto attuatore privato dell'ADP al Comune di Capriate San Gervasio. L'utilizzo di tali fondi sarà sottoposto a parere di un'apposita commissione che sarà costituita tra la stessa Amministrazione Comunale, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ed il Parco Adda Nord, e la destinazione dovrà essere vincolata ad opere edilizie di carattere conservativo e manutentivo o attività finalizzate al rilancio del Sito Unesco e/o della sua immagine.
- **Per il miglioramento della compatibilità dell'intervento previsto dall'ADP con il contesto ambientale del vicino Parco Regionale Adda Nord, anche in funzione della diffusione culturale e valorizzazione delle specificità ambientali presenti:**
 - ad erogare su base annua al Parco Adda Nord, per dieci annualità a partire da quella di efficacia dell'Accordo di Programma, euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00);
 - L'utilizzo del fondo erogato e previsto al precedente comma sarà definito in accordo tra la stessa Amministrazione Comunale di Capriate ed il Parco Regionale Adda Nord, e vincolato per almeno il 70% del valore complessivo a progetti e ad interventi per la promozione turistico-culturale dell'area interessante il territorio del Parco Adda insistente sul comune di Capriate o progetti anche sovracomunali esterni al territorio nei quali Capriate San Gervasio abbia comunque un diretto o rilevante interesse (ad esempio completamento di percorsi ed anelli ciclopedonali di interesse sovracomunale);
 - A stanziare una tantum di € 12.000,00 al comune di Trezzo sull'Adda per cofinanziamento del progetto di fattibilità del prolungamento della linea 2 della metropolitana milanese. Tale finanziamento, reperito attraverso i fondi versati al comune dalla società Thorus Leolandia spa per compensazioni sociali, sarà erogato all'atto dell'approvazione da parte del comune di Trezzo sull'Adda dello stesso progetto di fattibilità.

Articolo 13 - Impegni degli Enti pubblici sottoscrittori

Oltre quanto specificatamente previsto dal presente Accordo di Programma, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 241/90 gli enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:

- a) collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
- c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi.

Gli enti sottoscrittori assumono altresì gli specifici impegni di seguito indicati:

- a) La Regione Lombardia si impegna:
 - Ad emettere il decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni dei Consigli comunali di Capriate San Gervasio e Brembate di ratifica dell'adesione dei Sindaci all'accordo;
 - A provvedere alla pubblicazione sul BURL del predetto decreto;
 - A concludere la procedura di VIA entro il termine di legge;
 - A concludere, in collaborazione con il Comune di Capriate San Gervasio la procedura di conferenza dei servizi di cui all'art. 5 della L.R. 6/2010 ;
 - A presentare la collaborazione e l'assistenza necessaria a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dall'accordo;
- b) La Provincia di Bergamo si impegna:
 - A compiere gli atti di competenza per l'attuazione del programma di interventi previsti dal presente accordo;
- c) I Comuni di Capriate San Gervasio e Brembate si impegnano:
 - A sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali il presente Accordo per la ratifica di cui all'art. 34 del D.Lgs 267/2000, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione;
 - A confermare e consolidare nei rispettivi Piani di Governo del territorio, la disciplina contenuta nelle varianti urbanistiche approvate con il presente accordo, assicurando così coerenza tra i propri strumenti urbanistici generali e le previsioni del presente accordo;
 - A mettere a disposizione gratuitamente le rispettive aree pubbliche di pertinenza necessarie all'attuazione delle previsioni del presente accordo di Programma.
 - A vigilare sulla corretta esecuzione del programma di interventi previsti nel presente accordo, ciascuno limitatamente al proprio territorio.
- d) Il Comune di Capriate San Gervasio si impegna:
 - In coerenza con il principio della correlazione tra le procedure e gli atti urbanistico-edilizi e commerciali, fissato dalla legislazione regionale in materia, a concedere le proroghe del termine di attuazione dell'autorizzazione commerciale fino al completamento dei contenuti previsti dal presente Accordo di Programma.

Articolo 14 - Opere di Urbanizzazione

- Complessivamente l'importo economico delle opere di urbanizzazione primaria previsto dall'Accordo di Programma ammonta ad € 3.093.480,00 come indicato nell'elaborato B9bis dell'Accordo di Programma. Il valore delle opere è puramente indicativo e pertanto l'operatore privato si impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste

a suo carico anche nel caso in cui i costi eccedessero il valore preventivato, recependo eventuali prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale in sede di esame dei progetti definitivi ed esecutivi.

- Le opere di urbanizzazione primaria previste sono in parte da realizzare ed in parte già realizzate e cedute o asservite al pubblico uso a seguito del presente accordo con successivo atto separato. Le opere già realizzate sono le seguenti:
 - parcheggio Zona 7/1 finito a verde drenante di superficie pari a 15.520 mq;
 - parcheggio Zona 7/2 finito con manto bituminoso, compresi i sottoservizi di superficie pari a 12.105 mq;
 - parcheggio Zona 7/2 finito a verde drenante di superficie pari a 9.981 mq;
 - parcheggio Zona 7/3 finito a verde drenante di superficie pari a 3.103 mq.
- L'importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria dovrà essere giustificato dal soggetto attuatore privato fino alla relativa concorrenza per ottenere lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria. Quindi se il costo delle opere risultasse dai progetti esecutivi più basso del valore degli oneri è previsto il conguaglio a favore dell'Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio, nulla sarà dovuto alla società Thorus Leolandia. Dovranno comunque essere versati gli oneri di urbanizzazione secondaria e il contributo determinato sul costo di costruzione previsto dalla legislazione vigente da determinarsi secondo le modalità in essere al momento della presentazione della relativa domanda.
- Per le opere già eseguite da cedere o asservire all'uso pubblico tramite atto specifico dovrà essere redatta apposita perizia di stima giurata, da parte di tecnico abilitato e a carico dell'operatore, al fine di poter procedere con il relativo scomputo degli oneri primari dovuti.
- Il Soggetto Operatore Privato si fa carico dei costi relativi all'acquisizione delle aree di sedime delle opere da realizzarsi all'esterno del perimetro dell'Accordo di Programma; pertanto laddove i costi dovessero eccedere l'importo garantito con fideiussione definito al successivo articolo 15, l'operatore si impegna a farsi carico della differenza.
- A seguito dell'attuazione parziale del Programma Integrato di Intervento denominato "La rotonda" che il presente Accordo di Programma incorpora ed integra, la società Thorus Leolandia spa (acquirente del citato PII) ha già eseguito le seguenti opere di standard qualitativo e di urbanizzazione:
 1. versamento, effettuato dalla Rotonda Immobiliare, di un contributo economico in denaro di € 444.500,00 versato in data 9 luglio 2007;
 2. realizzazione, effettuata dalla Rotonda Immobiliare, della piazza antistante la storica Villa Carminati per un valore complessivo come da validazione dell'UTC del comune di Capriate San Gervasio di € 393.500,00.

Queste opere erano previste a carico del citato PII in parte come compensazioni sociali, a scomputo delle urbanizzazioni secondarie ed a saldo dell'importo commisurato al costo di costruzione relativo a 3.900 mq. commerciali previsti dallo stesso Programma Integrato di Intervento, attualmente non realizzati ed integrati all'interno dell'Accordo di Programma. Pertanto, risulta a favore della società Thorus Leolandia spa un credito nei confronti del comune di Capriate San Gervasio pari all'importo di € 110.175,00 per oneri di urbanizzazione secondarie, ed € 326.250,00 per contributo commisurato al costo di costruzione. Tali importi saranno quindi portati in detrazione a quanto dovuto all'Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio durante le varie fasi di attuazione del presente Accordo di Programma all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi a carattere oneroso.

Articolo 15 - Aspetti temporali di attuazione

1. Atteso che tutte le opere, anche di interesse pubblico, verranno realizzate dalla Thorus Leolandia SpA, senza alcun apporto finanziario da parte di Enti Pubblici, la stessa si impegna a realizzare gli interventi previsti, seguendo un meccanismo di programmazione assistito dal principio dell'autofinanziamento, per cui gli interventi nelle varie zone, interverranno in funzione della capacità finanziaria creata nell'esercizio del Parco.

Le diverse zone in cui è suddiviso il Parco saranno oggetto di intervento e di completamento delle opere, seguendo quanto previsto nell'allegato cronoprogramma (All. E), che sarà vincolante per quanto concerne gli obblighi assunti verso la pubblica amministrazione e indicativo per quanto riguarda tutte le altre realizzazioni. Le previsioni del presente comma non si applicano per opere di urbanizzazione e di standard qualitativo.

Articolo 16 - Garanzie per l'attuazione degli obblighi convenzionali dell'attuatore privato

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con l'Accordo di Programma, il soggetto attuatore presterà le seguenti adeguate garanzie finanziarie, attraverso polizze fideiussorie da eseguirsi a proprie spese e cura:

- Polizza fideiussoria di € 1.154.940,00 con scadenza incondizionata fino a svincolo della stessa con atto dirigenziale, emessa a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal presente Accordo di Programma in uso al Comune di Capriate San Gervasio, con il rispetto dei termini fissati dal cronoprogramma allegato, e determinata come indicato nella tavola B9 bis. Tale polizza sarà prestata prima del rilascio degli atti autorizzativi di esecuzione delle opere o prima della presentazione di Denuncia di Inizio Attività, anche in forma frazionata con riferimento al progetto esecutivo specifico.
- Polizza fideiussoria di € 1.600.000,00 più IVA, con scadenza incondizionata fino a svincolo della stessa con atto dirigenziale, emessa a garanzia del versamento del contributo economico in denaro, finalizzato al finanziamento, a titolo di compensazione sociale, per la realizzazione del centro d'infanzia e asilo nido, su progetto realizzato a cura dell'Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio. Tale polizza fideiussoria sarà prestata entro 15 giorni dall'ottenimento del provvedimento di VIA e dell'autorizzazione commerciale.
- Polizza fideiussoria di € 200.000,00 da rinnovarsi annualmente, emessa a garanzia dei seguenti versamenti da erogare annualmente al comune di Capriate San Gervasio:
 - versamento annuale pari a € 150.000,00, a titolo di compensazione sociale, in favore del Comune di Capriate San Gervasio, più 0,30 € per ogni biglietto venduto a visitatore pagante un prezzo almeno pari o superiore al 40% del prezzo pieno oltre i primi 300.000 ingressi paganti annui, che sono esclusi dall'applicazione di questa disposizione, per una durata temporale di 13 annualità.
 - versamento annuale pari a € 50.000,00 per tutta la durata temporale del parco a compensazione dell'utilizzo di aree asservite all'uso pubblico da parte della società Thorus Leolandia S.p.A. Tale polizza fideiussoria sarà prestata entro 15 giorni dall'ottenimento del provvedimento di VIA e dell'autorizzazione commerciale
- Polizza fideiussoria di € 15.000,00 da rinnovarsi annualmente, emessa a garanzia del versamento annuale da erogare annualmente al comune di Brembate a compensazione dell'utilizzo di aree asservite all'uso pubblico da parte della Thorus Leolandia S.p.A. Tale polizza fideiussoria sarà prestata entro 15 giorni dall'ottenimento del provvedimento di VIA.

Le garanzie non possono essere estinte se non previa approvazione del collaudo favorevole tecnico-amministrativo di tutte le opere e

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

di regolarità di ogni altro adempimento connesso. Tuttavia le garanzie possono essere ridotte in corso d'opera, su richiesta del soggetto attuatore, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione, con conseguente approvazione del collaudo parziale. È fatta salva dalla riduzione di cui sopra, una percentuale del 10% (dieci per cento) dell'importo stesso che verrà trattenuta dal Comune per un periodo temporale di 24 mesi, determinati a partire dalla data di approvazione dei collaudi finali di ogni opera.

Le garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. In ogni caso il soggetto attuatore è obbligato con i suoi fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

Articolo 17 - Procedura ed esecuzione delle opere di urbanizzazione - Collaudi

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite a cura ed oneri del soggetto attuatore privato secondo le modalità e la procedura previste dall'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, sulla base di quanto stabilito all'art. 122, comma 8 del medesimo, nel testo novellato dal D.Lgs. 11.9.2008, n. 152 e s.m.i..

Ultimate le opere di urbanizzazione previste dal presente Accordo di Programma, il soggetto attuatore privato, in qualità di stazione appaltante, ne dà comunicazione al Comune.

Sono a carico della stazione appaltante l'affidamento degli incarichi di collaudo e le relative spese. L'amministrazione comunale provvede dunque a comunicare alla stazione appaltante una terna di nominativi per tipologia di opera, tra i quali essa dovrà scegliere uno o più collaudatori.

Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione e standard qualitativo o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata del soggetto attuatore ovvero a richiesta del Comune. Qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie, quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere.

Non verranno rilasciate agibilità se non dopo l'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione ad esse strettamente funzionali.

Articolo 18 - Manutenzione delle aree e delle opere

La manutenzione e la conservazione delle opere di urbanizzazione di uso pubblico, resta a cura e spese dell'attuatore privato, per tutta la durata temporale del parco.

Gli interventi necessari alla riparazione della viabilità pubblica restano a carico delle amministrazioni comunali competenti.

Articolo 19 - Spese

Tutte le spese contrattuali, comprese le imposte e tasse presenti e future, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese tecniche di progettazione, quelle inerenti i rogiti notarili e gli atti costitutivi dell'uso pubblico, delle servitù, delle cessioni di aree in favore dei comuni e ogni altro onere annesso e connesso, necessario all'attuazione dell'Accordo di Programma, sono a carico esclusivo del soggetto attuatore.

Parte quarta - VERIFICHE DELL'ACCORDO**Articolo 20 - Collegio di vigilanza e controversie**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della L.R. 2 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, che lo presiede, dal Presidente della Provincia di Bergamo, dal Sindaco del Comune di Capriate San Gervasio, dal Sindaco del Comune di Brembate o da loro eventuali delegati.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- individuare gli eventuali ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione degli Enti sottoscrittori del presente Accordo e del Soggetto aderente, anche riuniti in conferenza di servizi;
- vigilare sul rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale individuati in fase di procedura di VIA e sui programmi di monitoraggio prescritti con apposito decreto aventi lo scopo di verificare il grado di perseguimento degli obiettivi del presente Accordo anche in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2001/42CE;
- nominare l'Osservatorio per lo svolgimento della fase di monitoraggio connessa alla procedura VAS;
- valutare lo stato di attuazione degli interventi sugli aspetti economici e finanziari dell'iniziativa e sugli aspetti temporali di attuazione;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori ed il Soggetto aderente in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- accertare e dichiarare, previo contraddittorio con la società Thorus Leolandia S.p.A., la sussistenza delle cause di decadenza previste dall'Accordo di Programma;
- esercitare le funzioni di cui all'art. 6, comma 9 della L.R. 14 marzo 2003 n. 2 e prendere atto dell'eventuale sussistenza dei presupposti per cui risulti necessario provvedere ad una nuova approvazione di varianti all'Accordo;

3. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza: eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e Soggetti rappresentati.

4. Alle riunioni del Collegio di Vigilanza ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Thorus Leolandia spa.

5. La Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma composta da rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, del Comune di Capriate San Gervasio, del Comune di Brembate, e con la partecipazione anche di rappresentanti della Proprietà, continuerà la sua attività successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma anche al fine di assicurare il supporto tecnico all'attività del Collegio di Vigilanza.

Articolo 21 - Modifiche all'Accordo di Programma

1. La competenza ad approvare modifiche al presente Accordo di Programma spetta, salvo quanto previsto ai successivi commi, al Collegio di Vigilanza, che la esercita verificando la compatibilità della modifica stessa con gli obiettivi primari dell'Accordo di Programma e tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di necessità o richieste motivate ed oggettive, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell'ADP e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta.

2. Fuori dal caso di cui sopra, qualora la modifica riguardi il dimensionamento globale o incida sugli aspetti urbanistici primari, il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo. Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari, l'individuazione dell'ambito di

intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e delle relative quantità e gli aspetti di carattere finanziario.

3. Le modifiche previste dall'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 12/2005 verranno autorizzate dall'Amministrazione Comunale in sede di rilascio dei titoli abilitativi e comunicate al Collegio di Vigilanza nella prima seduta utile;

Articolo 22 - Sanzioni

Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

- a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non superiore a novanta giorni;
- b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

Articolo 23 - Controversie e verifiche

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Bergamo.

L'attuazione del presente Accordo di Programma sarà soggetta a verifiche su richiesta motivata di uno degli Enti sottoscrittori, della società aderente o del Collegio di Vigilanza.

Articolo 24 - Sottoscrizioni, effetti e durata

1. Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. 2 del 14 marzo 2003 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di Programma.

3. Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per gli enti sottoscrittori, i quali si assumono l'impegno di realizzare tali opere nei tempi previsti dal cronoprogramma, come definito all'art. 7.

4. La validità del presente Accordo di Programma permane sino alla completa attuazione dell'intervento complessivo descritto al precedente art. 4, nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, ovvero 10 anni.

Articolo 25 - Decadenza

1. Costituisce motivo di decadenza dell'Accordo di Programma

- a) la mancata realizzazione degli impegni vincolanti previsti dal Cronoprogramma, salvo eventuali proroghe concesse dal Collegio di Vigilanza;
- b) mancata realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 3 del presente Accordo di Programma, accertata dal Collegio di Vigilanza;

Spetta al Collegio di Vigilanza accertare il verificarsi dei presupposti per la dichiarazione di decadenza del presente Accordo.

DOCUMENTI ALLEGATI (omissis)⁽¹⁾

Al presente Accordo di Programma sono allegati, a costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

A - Elaborati grafici e normativi della Variante al PRG dei Comuni di Capriate San Gervasio e Brembate.

B - Elaborati grafici e normativi del Piano Attuativo dei Comuni di Capriate San Gervasio e Brembate.

C - Valutazione di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento provinciale, reso dalla Provincia di Bergamo.

D - Rapporto ambientale.

E - Cronoprogramma.

F - Programma finanziario.

G - Dichiarazione di sintesi.

H - Parere motivato VAS.

I - Controdeduzioni alle osservazioni VAS.

J - Tavola di compensazione ambientale.

K - Protocollo di Intesa finalizzato alla definizione di azioni mitigative e compensative da introdurre nel testo dell'AdP "Minitalia Parks and Village" per il rilancio del sito Unesco di Crespi d'Adda ed in generale del territorio ricompreso all'interno del perimetro del Parco Regionale Adda Nord.

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto in due esemplari.

Milano, 27 gennaio 2012

Per la Regione Lombardia

Il Presidente *Roberto Formigoni*

Assessore *Marcello Raimondi*

Assessore *Stefano Maullu*

Assessore *Daniele Belotti*

Per la Provincia di Bergamo

Delegata Assessore *Silvia Lanzani*

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

Per il comune di Capriate San Gervasio

Il Sindaco *Cristiano Esposito*

Per il comune di Brembate

Il Sindaco *Angelo Bonetti*

Per Thorus Leolandia S.p.A

Il Presidente *Agostino Tironi*

(1) Gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, sono consultabili presso:

- Regione Lombardia - Sede Territoriale di Bergamo - Via XX Settembre 18/a.

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 14 marzo 2012 - n. IX/3120

Assegnazione per l'anno 2012 alle Comunità Montane del contributo regionale per il funzionamento, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. c-bis), della l.r. 19/2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 25/2007, recante «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» e smi ed in particolare l'art. 4, comma 3 che definisce le modalità di riparto del fondo per la montagna;
- la l.r. 19/2008 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e successive modifiche e integrazioni;
- i decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. da 6479 a 6497 e da 6500 a 6503 pubblicati sul 3° suppl. straord. del B.U.R.L. n. 26 del 1 luglio 2009, di costituzione delle Comunità montane ai sensi della l.r. 19/2008;
- la l.r. 11/2011 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;
- la l.r. 22/2011 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012»;

Visti i commi 1.b) e 1.c) dell'art. 6 della citata l.r. 11/2011, che hanno aggiunto i seguenti commi nella l.r. 19/2008:

- al comma 1 dell'art. 13 l.r. 19/08 dopo la lettera c): «c-bis) *le eventuali risorse finanziarie regionali come contributo al funzionamento, da determinarsi annualmente con legge di approvazione del bilancio*»;
- Dopo il comma 1 dell'art. 22 l.r. 19/08: «1-bis) *Alle spese per il finanziamento di cui all'art. 13 comma 1, lettera c-bis), si provvede con le risorse di cui all'UPB 3.2.0.2.293 «Territorio montano e piccoli comuni» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013*»;

Visto l'art. 3 comma 1, lett. d) della citata l.r. 22/2011, che ha così integrato ulteriormente la l.r. 19/2008:

- dopo il comma 2 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti: 2 bis. *Nelle more della definizione dei costi standard per le comunità montane, le risorse finanziarie ad esse destinate ai sensi del comma 1, lettera c bis), sono ripartite secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale sentita la Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14, comma 4, e il Comitato per la montagna di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2007. Nelle more della deliberazione si applicano i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 25/2007.*;
- 2 ter. *In caso di straordinaria e comprovata necessità, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettera c bis), può essere diversamente destinata con deliberazione della Giunta regionale. La sussistenza del presupposto per l'intervento deve essere previamente riconosciuta dalla Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14, comma 4, che si esprime a maggioranza assoluta.*;

Dato atto che le risorse finanziarie di cui all'art. 13, comma 1, lettera c-bis della l.r. 19/2008, devono essere ripartite tra le zone omogenee;

Considerato che la norma finanziaria della l.r. 19/2008, all'articolo 22, comma 1-bis dispone che alle spese per il finanziamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c bis), si provvede con le risorse di cui all'UPB 3.2.0.2.293 'Territorio montano e piccoli comuni' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013 e che la Regione concorre al finanziamento delle Comunità Montane con risorse proprie a valere sul cap. 7627 che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria;

Considerato inoltre che anche per il bilancio 2012 è previsto lo stesso stanziamento del 2011, pari a 9,3 milioni di euro;

Tenuto conto che i competenti uffici hanno avviato la fase di studio per la determinazione dei costi standard per il funziona-

mento delle Comunità montane, e che i risultati non sono per il momento disponibili;

Ritenuto quindi che per l'anno 2012 si debba ricorrere a criteri empirici determinati dalla Giunta regionale, dopo aver esperito le consultazioni di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) di cui sopra;

Considerato che una proposta è stata presentata e discussa in Comitato per la Montagna nella seduta del 14 febbraio 2012, e successivamente alla Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane in data 28 febbraio 2012;

Preso atto che tale proposta prevede di confermare la stessa quota del 2011 per tutte le Comunità montane, ad eccezione di quelle che erano state oggetto di accorpamento nel 2008, alle quali la quota 2011 viene decurtata del 15 per cento, al fine di avviare quell'azione di risparmio della spesa corrente che era stata all'origine degli accorpamenti voluti dalla normativa nazionale, e di costituire il fondo di riserva per situazioni eccezionali di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) della l.r. 22/2011;

Preso atto quindi che i contributi assegnati sono precisati nell'Allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Verificata da parte del Dirigente competente la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX legislatura;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il piano di assegnazione per l'anno 2012 delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c-bis) della l.r. 19/2008 che ammonta complessivamente a € 9.300.000,00, come riportato all'allegato A - «l.r. 19/2008 - Risorse di cui all'art. 13, comma 1, lett. c-bis) - Riparto 2012» parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sull' U.P.B. 3.2.0.2.293 cap. 7627 del bilancio per l'esercizio 2012;

2. di rinviare a successivo atto deliberativo la determinazione circa la destinazione del fondo di riserva di Euro 438.857,25, costituito ai sensi dell'art. 13 comma 2.ter, così integrato dall'art. 3 comma 1 lett. d) della l.r. 22/2011;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ . _____

I.r. 19/2008 - Risorse di cui all'art. 13, comma 1, lett. c bis) - Riparto 2012

<i>Comunità montane</i>			<i>Riparto 2012</i>
13608	1	CM OLTREPO' PAVESE	409.453,00
13607	2	CM PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	318.618,00
13606	3	CM VALLE SABBIA	391.856,00
13605	4	CM VALLE TROMPIA	385.405,00
13604	5	CM VALLE CAMONICA	660.027,00
13603	6	CM SEBINO BRESCIANO	223.846,00
662047	7	CM LAGHI BERGAMASCHI	482.029,90
664350	8	CM VALLE SERIANA	553.684,05
13628	9	CM DI SCALVE	327.218,00
13625	10	CM VALLE BREMBANA	421.305,00
13624	11	CM VALLE IMAGNA	184.497,00
663836	12	CM LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	355.541,40
13622	13	CM VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	311.075,00
13620	14	CM DEL TRIANGOLO LARIANO	297.733,00
13609	15	CM LARIO/INTELVESE	227.452,00
662923	16	CM VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	425.434,35
24052	17	CM ALTA VALTELLINA	592.110,00
51966	18	CM VALTELLINA DI TIRANO	351.527,00
13612	19	CM VALTELLINA DI SONDRIO	485.483,00
24030	20	CM VALTELLINA DI MORBEGNO	360.943,00
13613	21	CM VALCHIAVENNA	425.737,00
664094	22	CM DEL PIAMBELLO	301.846,90
664352	23	CM VALLI DEL VERBANO	368.321,15
		Totale	8.861.142,75
		Resta	438.857,25

Totale 9.300.000,00

D.g.r. 20 marzo 2012 - n.IX/3153
Indirizzi regionali in materia di tirocini

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «*Il mercato del lavoro in Lombardia*» ed in particolare:
 - l'art. 18 comma 1, che prevede che la Regione promuova e incentivi i tirocini formativi e di orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
 - l'art. 18 comma 2, che attribuisce la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini alla Giunta Regionale, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;

Visto l'art. 11 «*Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini*» del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede:

- che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi solo da soggetti in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime;
- unicamente a favore dei neo diplomati e neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo, con durata non superiore a sei mesi proroghe comprese;
- che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con la nuova disciplina, l'art. 18 della legge 26 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione;

Richiamata la Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornendo «*I primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina*» ha precisato che non rientrano nel campo di applicazione del decreto i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti a favore di soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, nonché altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni;

Preso atto che la richiamata Circolare ministeriale auspica che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza e che pertanto le Regioni sono chiamate ad intervenire tempestivamente sulla materia dei tirocini formativi onde adeguare la nuova normativa alle esigenze del mercato del lavoro regionale;

Dato atto che il d.d.u.o. del 31 marzo 2009 n. 3104 avente ad oggetto «*Linee guida per lo svolgimento dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale attraverso l'alternanza scuola lavoro*» stabilisce i criteri per l'attuazione dei tirocini curriculari dei percorsi di IFP;

Dato atto che finora in Regione Lombardia i tirocini formativi e di orientamento sono attuati secondo la normativa nazionale esistente e che si rende necessario, pertanto, un intervento regionale che recependo le recenti modifiche contenute nell'art. 11 del suddetto decreto legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, definisca l'assetto operativo ed amministrativo per lo svolgimento dei tirocini che tenga conto delle esigenze del tessuto produttivo e dei cittadini del territorio regionale;

Ritenuto di ricostruire un quadro organico della disciplina dei tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali di tutela, come definiti dall'art. 11 decreto legge 138/2011, al fine di:

- b) adottare un quadro unitario di «standard minimi» per l'attuazione delle diverse tipologie di tirocini che rinvii per tutti gli aspetti già regolati agli specifici ambiti normativi;
- c) correggere l'uso distorto dei tirocini con adeguate forme di tutela dei tirocinanti, stabilendone i limiti alla reiterazione, il rapporto tra il numero dei tirocinanti presenti contemporaneamente in impresa e le dimensioni del soggetto ospitante, i requisiti e le funzioni dei Tutor, la modulazione della durata del tirocinio in base alle attività oggetto del progetto formativo e alla tipologia dei tirocini, la riconoscibilità e la certificazione delle competenze in esito;

Considerata la necessità di introdurre nei suddetti «*Indirizzi regionali in materia di tirocini*», oltre ai neodiplomati e neolaureati, ulteriori tipologie di destinatari collegate direttamente alle finalità dell'inserimento o reinserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 22/2006, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione si sono espressi favorevolmente, in data 6 dicembre 2011, come da verbale agli atti della DG IFL, sulla proposta di «*Indirizzi Regionali in materia di Tirocini*», di cui allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che in data 12 Marzo 2012 la Commissione Consiliare competente ha espresso parere favorevole;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di «*Indirizzi regionali in materia di Tirocini*», Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi della l.r. 22/2006;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della direzione generale Occupazione e Politiche del Lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

- a) migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con attenzione prioritaria ai giovani, attraverso la riconduzione dell'uso dei tirocini formativi alla loro caratteristica di misura formativa di politica attiva del lavoro;

INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI**Oggetto e ambito di applicazione**

I presenti indirizzi regionali in materia di tirocini sono emanati in osservanza dei livelli di tutela essenziali fissati dall'art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia", dall'art. 21, comma 4, della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia".

L'istituto del tirocinio non costituisce rapporto di lavoro bensì periodo di formazione e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, con sedi operative ubicate sul territorio regionale.

Non rientrano nel campo di applicazione dei presenti indirizzi regionali le esperienze dei periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c), della legge 14 settembre 2011 n. 148, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall'art. 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.

Tipologie di tirocinio

In relazione alle finalità perseguite, i tirocini sono classificabili come segue:

- a. tirocini curriculari, finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, previsti nei piani di studio nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione terziario.
- b. tirocini extra-curriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale, ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Tirocini curriculari

Sono destinatari dei tirocini curriculari i seguenti soggetti, cittadini dell'Unione europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale:

- a) studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, iscritti a percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione presso un'istituzione scolastica secondaria superiore o un'istituzione formativa regionale accreditata ai sensi della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19;
- b) studenti iscritti a percorsi di Diploma Professionale regionale di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) ovvero di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- c) studenti iscritti a corsi universitari (lauree, master, dottorati di ricerca), ovvero a percorsi di alta formazione svolti presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
- d) studenti iscritti a master realizzati da istituti di alta formazione o scuole di management pubbliche o private, accreditati da Enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale.

I tirocini curriculari sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.

Tirocini extracurriculari

1. Rientrano nell'ambito dei tirocini extracurriculari i tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo-qualificati o neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, ai neodiplomati del sistema di Istruzione ed ai neolaureati, e promossi entro dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo.
2. Rientrano altresì nell'ambito dei tirocini extracurriculari i tirocini con finalità di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a:
 - a. inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui al precedente comma 1;
 - b. disoccupati;
 - c. immigrati con regolare permesso di soggiorno;
 - d. persone con disabilità di cui alla legge 23 marzo 1999 n. 68;
 - e. soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
 - f. ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e dalle Province.
3. In rapporto alla specifica funzione di addestramento pratico ed alla temporalità, sono ammessi i tirocini estivi promossi a favore degli studenti, di età non inferiore a 15 anni, del secondo ciclo del sistema educativo e di livello terziario, realizzati durante la sospensione estiva delle attività didattiche, per un periodo non superiore a tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini nello stesso periodo.

Soggetti del tirocinio

Per la realizzazione dei tirocini è necessaria la partecipazione dei seguenti soggetti:

- a. il promotore, soggetto terzo rispetto sia all'azienda ospitante sia al tirocinante, che ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
- b. l'ospitante, un datore di lavoro, pubblico o privato, con sede operativa ubicata sul territorio regionale, che favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro.
- c. il tutor didattico organizzativo, designato dal promotore, con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, individuato tra soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma di secondo ciclo, il quale mantiene e garantisce i rapporti costanti tra promotore e tirocinante, assicura il monitoraggio del progetto individuale, predispone la relazione finale del tirocinio, anche ai fini della certificazione delle competenze.
- d. il tutor aziendale, designato dall'azienda, con funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale ed assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori o di liberi professionisti associati.

Il promotore

I tirocini extracurriculari, anche su proposta degli Enti Bilaterali e delle Associazioni sindacali e dei datori di lavoro, sono promossi dai seguenti soggetti:

- accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale ed ai servizi al lavoro di cui all'art. 25 legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22;
- autorizzati ai servizi per il lavoro ai sensi degli art. 14 e 15 della legge regionale della legge regionale 28 settembre

2006, n. 22;

- autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate di cui al precedente paragrafo "Tirocini extracurricolari", comma 2, lett. d), e), f);

I tirocini curricolari sono promossi dai soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, ivi compresi quelli di formazione regolamentata, nonché percorsi universitari e di alta formazione.

L'ospitante

I soggetti ospitanti possono avviare tirocini extracurricolari, in coerenza con l'attività esercitata, nei limiti di seguito indicati:

- a. con un numero compreso tra zero e cinque lavoratori presso la stessa unità produttiva, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati: non più di un tirocinante nello stesso periodo;
- b. con un numero compreso tra sei e diciannove lavoratori presso la stessa unità produttiva, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati: non più di due tirocinanti nello stesso periodo;
- c. con venti e oltre lavoratori presso la stessa unità produttiva, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati: un numero di tirocinanti presenti nello stesso periodo non superiore al 10% del numero dei lavoratori suddetti.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio extracurricolare con il medesimo tirocinante, salvo nel caso di soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 cui si rinvia per le specifiche disposizioni.

Il soggetto ospitante è tenuto alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini extracurricolari, le quali devono essere inviate mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative, e sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni Regionali del Lavoro e Direzioni Territoriali del Lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e di altre forme previdenziali sostitutive.

Durata del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento destinato ai neo-qualificati o neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, ai neodiplomati del sistema di istruzione ed ai neolaureati, e promossi entro dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo, deve avere una durata non superiore ai sei mesi proroghe comprese.

1. Il tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, di cui al paragrafo "Tirocini extracurricolari", comma 2, deve avere una durata massima:
 - non superiore ai dodici mesi, proroghe comprese, per le persone di cui al paragrafo "Tirocini extracurricolari", comma 2, lettere a), b), c), e), f);
 - non superiore a ventiquattro mesi, proroghe comprese, nel caso di persone con disabilità, di cui al paragrafo "Tirocini extracurricolari", comma 2, lettera d). Per i disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo iscritti alle liste del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68 è prevista, con valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, la possibilità di deroga ai limiti di durata e di ripetibilità del tirocinio;
2. I tirocini curricolari hanno una durata conforme a quanto previsto dai relativi ordinamenti;
3. I periodi di tirocinio extracurricolare sono cumulabili e la loro somma non può superare i 24 mesi nell'arco della vita formativa, ad eccezione dei soggetti disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo iscritti alle liste del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68.

Atto convenzionale

I tirocini sono attivati sulla base di una convenzione firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante, sottoscritta per presa visione dal tirocinante, secondo lo schema che verrà adottato con successivo decreto dirigenziale, in cui le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto individuale di formazione, che costituisce parte integrante della convenzione stessa.

Qualora il tirocinante sia minorenni, è obbligatoria una specifica autorizzazione del rappresentante legale del minore alla partecipazione al tirocinio.

La convenzione, in particolare, deve prevedere obbligatoriamente le regole di svolgimento del tirocinio nonché i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, ivi compresa la previsione del valore del rimborso spese o indennità di partecipazione eventualmente spettante al tirocinante.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi motivi espressamente previsti, in particolare nel caso di un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, oppure qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

La Regione promuove la stipula delle convenzioni quadro, settoriali e territoriali, quali strumenti a sostegno della semplificazione e della governance dei tirocini. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini, qualora le esperienze di tirocinio si realizzino presso una pluralità di datori di lavoro, possono essere stipulate:

- a. convenzioni quadro settoriali fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato;
- b. convenzioni quadro territoriali fra i soggetti istituzionali territorialmente competenti e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori interessati.

Se un soggetto promotore attiva più tirocini con uno stesso soggetto ospitante può sottoscrivere un'unica convenzione.

Ciascuna convenzione, sottoscritta dalle parti, con l'allegato progetto formativo, deve essere comunicata alla Regione attraverso apposito sistema informativo dedicato, secondo le modalità stabilite con successivo atto dirigenziale, ovvero nelle more della sua operatività attraverso sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo formazione@pec.regione.lombardia.it, ai fini del monitoraggio e controllo delle attività di tirocinio.

Progetto formativo individuale

Il progetto formativo individuale, secondo lo schema che sarà adottato con successivo decreto dirigenziale, è sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo qualora minore, e deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a. individuazione della struttura ospitante e relativo settore di inserimento;
- b. nominativi del tutor didattico e del tutor aziendale;

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

- c. obiettivi formativi in rapporto ai settori d'inserimento nella struttura organizzativa e modalità di realizzazione, ivi compresa la durata;
- d. estremi identificativi delle assicurazioni stipulate a favore del tirocinante in relazione alle attività previste nel progetto.

Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento dei tirocini, il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro.
2. Deve altresì rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
4. Al termine del tirocinio, il tirocinante ha diritto alla certificazione delle competenze acquisite, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale o di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato.
5. La certificazione di cui al precedente comma 4 è rilasciata, nel rispetto della regolamentazione regionale in materia, dagli operatori accreditati del sistema regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale o ai servizi al lavoro.

Norme in materia di sicurezza e garanzie assicurative

1. I tirocini devono essere attuati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il soggetto promotore ha l'obbligo di assicurare il tirocinante presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. La convenzione può esplicitamente prevedere che sia il soggetto ospitante ad assumersi l'obbligo di cui al precedente comma 2.
4. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio.

Divieti

E' fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione:

- del personale assunto con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
- del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità o ferie;
- per colmare le vacanze in organico;
- del personale sospeso in Cassa integrazioni guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga;

Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale, ovvero per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.

Controlli

1. La Regione si riserva di effettuare controlli documentali ed in loco presso il promotore al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio nel rispetto delle prescrizioni dei presenti indirizzi regionali e delle pattuizioni stabilite in convenzione.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati ai sensi della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 e legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento e sull'autorizzazione. In tutti gli altri casi la Regione provvede alla segnalazione Servizio Ispezione del Lavoro per i successivi adempimenti.

Estensibilità ai cittadini stranieri

Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità, si applica la disciplina dei tirocini extracurricolari di cui al precedente paragrafo "Tirocini extracurricolari".

Per i cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 22 marzo 2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea".

Regime transitorio

Alle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore dell' art. 11 del decreto legislativo 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 Settembre 2011, n. 148, continua ad applicarsi la normativa nazionale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Infrastrutture e mobilità

D.d.s. 20 marzo 2012 - n. 2347

Bando di assegnazione dei contributi per il rinnovo del parco taxi con vetture ecologiche a bassi livelli di emissioni - Punti 2 b) e 2 c) della delibera n. 2745 del 22 dicembre 2011

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GIURIDICO LEGALE
DEL TRASPORTO PUBBLICO

Viste:

- la l.n. 21/92 che, all'art. 1, definisce autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei;
- la l.r. 14 luglio 2009, n. 11 «Testo Unico delle Leggi regionali in materia di trasporti»;

Richiamata la d.g.r. n. IX/2745 del 22 dicembre 2011 «Incentivi al rinnovo del parco veicoli adibiti al servizio taxi con vetture ecologiche a bassi livelli di emissioni» con cui è stata approvata la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicoli adibiti al servizio taxi con vetture ecologiche a bassi livelli di emissioni;

Considerato che con la citata delibera n. 2745 del 22 dicembre 2011, la Giunta regionale ha stabilito, fra l'altro, al punto 5 di dare mandato al Dirigente della Struttura competente «Giuridico legale del trasporto pubblico» della Direzione Generale «Infrastrutture e Mobilità» di procedere con proprio provvedimento all'adozione del bando contenente le procedure di accesso al contributo regionale, le modalità di erogazione, nonché le relative modalità operative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per l'immatricolazione di nuove autovetture e per gli interventi di trasformazione e predisposizione al trasporto di soggetti portatori di handicap effettuati, dai soggetti interessati, nella misura di € 1.000.000,00 per le tipologie di intervento di cui ai punti 2 b) e 2 c) della delibera così indicati:

- 2 b): per l'importo di € 1.000.000,00 per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5 a trazione ibrida elettrica, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 20% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 6.000,00;
- 2 c): all'interno della categoria di cui al punto 2 b) della deliberazione sono ammessi interventi per la predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di procedere, con il presente atto, all'attribuzione dei contributi regionali di cui ai punti soprarichiamati 2 b) e 2 c) della delibera;

Dato atto che la citata delibera n. 2745 del 22 dicembre 2011 ai punti 3 e 4 del dispositivo stabilisce altresì:

1. che siano ammessi al contributo i soggetti singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92, titolari di licenze di taxi alla data di pubblicazione del bando che non abbiano già goduto, ai sensi dell'art. 62, comma 3, della l.r. n. 11/2009, di finanziamenti per la medesima tipologia di intervento nei precedenti tre anni a partire dalla data di immatricolazione dell'autovettura da adibire al servizio taxi regionale;
2. di non ammettere al finanziamento gli interventi di cui ai punti 2 b) e 2 c) della citata deliberazione i titolari di licenza taxi che abbiano stipulato contratti di leasing per tali autovetture;
3. di considerare ammissibili esclusivamente le istanze presentate da soggetti titolari di licenza alla data della presentazione della richiesta di cofinanziamento;
4. di assegnare il contributo per l'acquisto di autovetture nuove esclusivamente con riferimento al costo del veicolo base, presente in fattura, non comprensivo degli eventuali optional e spese accessorie;
5. di procedere alla formazione di un'unica graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili, adottando quale criterio di priorità la data di presentazione della domanda di contributo; in caso di coincidenza della data di presentazione, per gli interventi di cui al punto 2 b) della delibera-

zione, le domande saranno ordinate secondo l'ordine cronologico crescente della data di immatricolazione delle autovetture; in caso di coincidenza della data di presentazione, per gli interventi di cui al punto 2 c) della deliberazione, le domande saranno ordinate secondo l'ordine cronologico crescente della data di fatturazione degli interventi;

6. di individuare, quale unica modalità di presentazione delle domande, l'invio definitivo della domanda tramite procedura on-line;

Dato atto che la dgr sopra citata prevede che, per gli interventi di cui al punto 2 b), le autovetture dovranno presentare i seguenti requisiti:

- n. 5 posti compreso il conducente ed una capacità utile del bagagliaio pari ad almeno 300 litri;
- da n. 6 a n. 9 posti compreso il conducente;
- autovetture immatricolate dal 16 marzo 2010 al 31 dicembre 2011;

Ritenuto di procedere all'emanazione del Bando per l'assegnazione di contributi regionali per l'importo di € 1.000.000,00 per gli interventi di qualificazione e di rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi, contenente le procedure di accesso al contributo regionale e le relative modalità di erogazione, come da Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;

Considerato che è stata attribuita ad Automobile Club Milano (A.C.M.) la gestione, l'istruttoria delle domande nonché la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari previa rendicontazione alla struttura regionale emanante il Bando, come da Allegato 1 della delibera n. 2745 del 22 dicembre 2011;

Considerato che il finanziamento pari a € 1.000.000 del presente bando trova copertura a valere sull'impegno contabile n. 7718/2011 di cui al d.d.s. n. 12821 del 23 dicembre 2011;

Visto il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del reg. (CE) medesimo;

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Vista la l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità;

DECRETA

1. di approvare il Bando per l'assegnazione di contributi regionali per gli interventi di qualificazione e di rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi, nell'importo massimo di € 1.000.000, contenente le procedure di accesso al contributo regionale, le relative modalità di erogazione, nonché la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per gli interventi effettuati, di cui ai punti 2 b) e 2 c) della delibera n. 2745 del 22 dicembre 2011, come da Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che il bando ed il relativo finanziamento sia attuato nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento;

3. di dare atto che i contributi pari a € 1.000.000,00 trovano copertura finanziaria a valere sull'impegno contabile n. 7718/2011 di cui al d.d.s. n. 12821 del 23 dicembre 2011, sulla competente U.P.B. 3.1.0.122 capitolo 5172;

4. di stabilire che, a seguito della trasmissione periodica alla struttura regionale emanante il Bando, della rendicontazione dell'esito dell'istruttoria delle domande da parte di Automobile Club Milano (A.C.M.):

- Regione Lombardia, sulla base della rendicontazione cita-

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

ta, provvederà ad autorizzare A.C.M. alla liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari ed erogherà le risorse determinate sulla base delle istanze ammesse al contributo;

- A.C.M. procederà alla liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari entro 90 giorni dall'autorizzazione regionale;

5. di stabilire che la procedura online attraverso cui deve essere obbligatoriamente presentata la domanda sarà disponibile dalle ore 12.00 del 12 aprile 2012 e fino alle ore 12.00 del 1 ottobre 2012 o prima di detta data in caso di esaurimento delle risorse;

6. di disporre la pubblicazione dell'allegato Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
giuridico legale del trasporto pubblico
Irene Galimberti

_____ • _____

Bando di assegnazione dei contributi regionali per il rinnovo del parco taxi con vetture ecologiche a bassi livelli di emissioni - punti 2 b) e 2 c) della delibera n. 2745 del 22/12/2011

1. Oggetto e finalità

La Regione Lombardia, in attuazione della l.r. 14 luglio 2009, n. 11 "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di trasporti", sostiene finanziariamente l'acquisto da parte degli operatori del settore di nuove autovetture ecologiche destinate al servizio taxi e la predisposizione delle medesime autovetture al trasporto di soggetti portatori di handicap. Ciò al fine di dare concreta attuazione alle azioni volte alla realizzazione degli obiettivi prioritari di miglioramento della qualità dell'aria ed al miglioramento della qualità del servizio taxi, nonché anche al potenziamento della funzione del servizio taxi come servizio complementare ed integrativo al trasporto pubblico locale di linea.

2. Beneficiari dei contributi

Sono destinatari del contributo regionale in conto capitale, i titolari di licenza taxi alla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento, singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92.

Ai sensi dell'art. 62, comma 3, della l.r. n. 11/2009, i titolari di licenza non devono aver goduto, dei contributi in oggetto, per la medesima tipologia di intervento, nei precedenti tre anni a decorrere dalla data di immatricolazione dell'autovettura da adibire al servizio taxi o dalla data di fatturazione per l'intervento relativo alla predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap.

3. Ambiti di finanziamento

Il sostegno finanziario, pari a 1.000.000,00 euro, è concesso dalla Regione ai soggetti interessati per le seguenti tipologie di intervento:

- acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 20% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 6.000,00; le autovetture devono essere state immatricolate nel periodo dal 16 marzo 2010 al 31 dicembre 2011;
- predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto; la fattura deve essere stata emessa nel periodo dal 16 marzo 2010 al 31 dicembre 2011.

Non sono ammessi al finanziamento, per entrambi gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b), i titolari di licenza taxi che abbiano stipulato contratti di leasing per tali autovetture.

I contributi conferibili ad ogni soggetto beneficiario di cui al punto 2 per le singole tipologie di intervento possono essere cumulabili tra loro e con altri contributi previsti da norme statali, regionali o comunitarie, ai sensi dell'art. 62, comma 4, della l.r. n. 11/2009, fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile.

4. Entità dei contributi e modalità di erogazione

L'entità del contributo regionale per l'acquisto di autovetture di cui al punto 3 a) del presente bando, è pari al 20% del costo del veicolo base, presente in fattura, non comprensivo degli eventuali optional e spese accessorie, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di € 6.000,00.

L'entità del finanziamento regionale per gli interventi di trasformazione e predisposizione delle autovetture, di cui al punto 3 b) del presente bando è pari al 75% del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il bando ed il relativo finanziamento è attuato nel rispetto del Regolamento (CE) n 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.

In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

5. Caratteristiche tecniche delle autovetture

Le nuove autovetture devono rispondere ad uno dei seguenti requisiti:

- n. 5 posti compreso il conducente ed una capacità utile del bagagliaio pari ad almeno 300 litri;
- da n. 6 a n. 9 posti compreso il conducente.

6. Modalità e termini di presentazione delle domande

Per l'ammissione al finanziamento i soggetti interessati devono presentare apposita domanda con procedura on line, esclusivamente attraverso la modalità informatica presente sul sito web della Regione Lombardia, all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/>.

La procedura online attraverso cui deve essere obbligatoriamente presentata la domanda sarà disponibile **dalle ore 12.00 del 12 aprile 2012 e fino alle ore 12.00 del 1 ottobre 2012** o prima di detta data in caso di esaurimento delle risorse.

Nell'apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

Il richiedente, compilata la domanda, oltre all'invio telematico della stessa alla Regione, dovrà stamparne una copia - fac simile

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

Allegato 1, che, sottoscritta dal richiedente e corredata dal bollo e dalla documentazione successivamente specificata, dovrà essere spedita (**entro e non oltre 10 giorni continuativi solari dall'invio informatico, farà fede il timbro postale**) a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Automobile Club Milano
Ufficio BANDO TAXI
Corso Venezia, 43
20121 Milano (MI)

Qualora i termini di scadenza sopraindicati corrispondano ad un giorno festivo o non lavorativo, i termini stessi sono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Sulla busta deve essere apposta la dicitura "Domanda - Interventi ambientali servizio taxi".

La mancata presentazione della domanda cartacea o il mancato rispetto della scadenza di presentazione della domanda cartacea rispetto alla data di presentazione online, comporta il rigetto della domanda stessa.

In caso di difformità tra la domanda presentata con procedura on-line e la domanda cartacea protocollata, fa fede esclusivamente la copia inoltrata con procedura informatizzata.

Alle domande dei soggetti interessati per gli interventi previsti di cui ai precedenti punti 3 a) e 3 b), devono essere allegati, pena il rigetto della domanda, i seguenti documenti:

1. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.;
2. copia conforme della fattura emessa dal venditore dell'autovettura o dell'intervento realizzato per il quale è richiesto il finanziamento.

Per produrre copia conforme della fattura si riporta di seguito una dicitura "tipo" da apporre sulla copia stessa:

"Il sottoscritto.....dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che la presente copia è conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato DPR".

La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta.

I soggetti interessati devono indicare in calce alla domanda gli estremi di c/c bancario o postale al fine di consentire l'accredito del contributo regionale, così come indicato nel fac-simile (Allegato "1") del presente bando.

7. Formazione delle graduatorie e termini relativi all'istruttoria e all'erogazione dei contributi

Il personale degli uffici di Automobile Club Milano, ove necessario per il completamento dell'istruttoria, chiede delucidazioni ed integrazioni al soggetto interessato inerenti la documentazione presentata, in caso di illeggibilità dei documenti necessari già allegati e chiede a Regione Lombardia la documentazione idonea alla dimostrazione dello svolgimento dell'attività di gestione del servizio taxi e del parco autovetture, in caso di domanda presentata da soggetto associato nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92 titolare di licenze di taxi (es.copia dello-statuto/atto costitutivo o visura camerale).

L'istruttoria delle domande presentate si concluderà entro il 31 dicembre 2012.

Si procede all'assegnazione delle risorse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, adottando quale criterio di priorità l'ordine cronologico (data e ora) di presentazione della domanda on line di accesso al contributo.

A parità di data e orario della presentazione, per gli interventi di cui al punto 3 lett. a), le domande saranno ordinate secondo l'ordine cronologico crescente della data di immatricolazione delle autovetture.

A parità di data e orario della presentazione, per gli interventi di cui al punto 3 lett. b), le domande saranno ordinate secondo l'ordine cronologico crescente della data di fatturazione degli interventi.

La Regione provvederà a liquidare ad Automobile Club Milano le risorse economiche necessarie ed Automobile Club Milano, sulla base dell'autorizzazione regionale, provvederà a liquidare direttamente il contributo al soggetto beneficiario oppure ad adottare l'atto di rigetto motivato della domanda presentata. La liquidazione dovrà avvenire in un'unica soluzione al singolo soggetto beneficiario entro 90 giorni dall'autorizzazione regionale.

MODULO D'ADESIONE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2011 A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI AMBIENTALI INERENTI IL SERVIZIO TAXI (L.R. N. 11/2009).



**Automobile Club Milano
Ufficio Bando Taxi
Corso Venezia, 43
20121 Milano (MI)**

ID PROGETTO

DATA/ORA invio elettronico

Il sottoscritto

quale soggetto singolo titolare di licenza taxi alla data di presentazione della presente domanda,
/ soggetto associato nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92 titolari di licenze taxi alla data di pubblicazione del presente bando,

Nato/a a il

Residente a Prov.

In Via n° Tel.

Codice fiscale

titolare della licenza servizio taxi n.

rilasciata dal Comune di in data

CHIEDE

di poter usufruire dei contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale n. 11/2009 e specificatamente per il seguente intervento:

- a) acquisto di autoveicoli nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica;
- b) predisposizione dell' autoveicolo a favore dei soggetti portatori di handicap;

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi

DICHARA

- di essere titolare della licenza n. alla data di presentazione della domanda per l'esercizio del servizio di taxi, rilasciata dal Comune di in data
- di non aver già usufruito, ai sensi dell'art. 62, comma 3, della l.r. n. 11/2009, dei contributi in oggetto nei precedenti tre anni calcolati a decorrere dalla data di immatricolazione della vecchia autoveicolo adibita al servizio taxi o dalla data di fatturazione per l'intervento relativo alla predisposizione delle autoveicoli taxi a favore dei soggetti portatori di handicap;
- di non aver stipulato contratti di leasing per l'acquisto di autoveicolo nuova di prima immatricolazione di cui al precedente punto a) e delle autoveicoli per le quali è previsto l'intervento di cui al punto b);
- che l'autoveicolo, come risulta dal punto B della carta di circolazione, è immatricolata in data
- che l'omologazione dell'autoveicolo risultante dal punto V.9 della carta di circolazione è almeno **"Euro 5"**;
- che il tipo di combustibile o di alimentazione risultante dal punto P.3 della carta di circolazione è **"ibrido"**;
- che la destinazione d'uso indicata al punto J.1 della carta di circolazione corrisponde alla seguente dicitura **"autoveicolo per trasporto di persone-uso di terzi servizio di piazza"**;
- che in caso di domanda presentata da soggetto associato nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92 titolare di licenze di taxi, dallo statuto/atto costitutivo o visura camerale risulta lo svolgimento dell'attività di gestione del servizio taxi, ivi inclusa la gestione del parco autoveicoli;
- che l'impresa non rientra nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui al Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in particolare che:
 - o l'impresa non rientra nei seguenti settori:
 - settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - settore carbonifero;

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 26 marzo 2012

- settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento *de minimis*:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- l'impresa non svolge attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- l'impresa non è nel novero delle imprese in difficoltà;
- la richiesta di finanziamento non riguarda l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
- che nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari l'impresa:
 - non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti "de minimis" ex Regolamento CE n. 1998/2006;
 - ha beneficiato di contributi pubblici per un importo non superiore a € 100.000,00 a titolo di aiuti "de minimis" ex Regolamento CE n. 1998/2006 come da allegato "Dichiarazione De Minimis" presente a sistema.
- di essere informato che:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente istanza.

I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.

All'interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:

- ❖ l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- ❖ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano.

Data

Firma

ALLEGA

- copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;
- copia conforme della fattura n. data fattura emessa da (IVA esclusa) attestante l'acquisto/l'effettuazione dell'intervento inerente l'autovettura targata marca modello

Per produrre copia conforme della fattura si riporta di seguito una dicitura "tipo":

"Il sottoscritto.....dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che la presente copia è conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato DPR".

La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta.

LIQUIDAZIONE:

Chiedo che la liquidazione venga effettuata attraverso:

- accredito conto corrente bancario**
- accredito conto corrente postale**

intestato a
 codice fiscale
 Banca ed agenzia/ufficio postale
 Codice IBAN

COMUNICAZIONI:

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza sia inoltrata al seguente indirizzo:

via n. CAP

Città PROV

Tel. e-mail

e avrà cura di comunicare eventuali variazioni successive, riconoscendo che la Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità in caso di irriceperibilità del destinatario o modifiche dell'indirizzo non comunicate tempestivamente.

Data firma

D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.u.o. 19 marzo 2012 - n. 2269

Progetto di potenziamento dell'impianto fusorio Exide Technologies, in Comune di Romano di Lombardia (BG), via Dante Alighieri 100/106. Committente: Exide Technologies s.r.l., sede legale via Dante Alighieri 100/106 - 24058 Romano di Lombardia (BG). Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006. fasc. n. 94 AIA/11704/11

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROTEZIONE ARIA
E PREVENZIONE INQUINAMENTI FISICI E INDUSTRIALI

OMISSIS

DECRETA

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, il progetto di potenziamento dell'insediamento produttivo sito in comune di Romano di Lombardia (BG), Via Dante Alighieri 100/106, presentato dalla ditta Exide Technologies s.r.l., con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate:

- la ditta provvederà ad effettuare le necessarie misurazioni fonometriche all'entrata in esercizio dei nuovi impianti, e, nel caso ciò causasse superamenti dei limiti normativi, in particolare presso recettori sensibili, a eseguire opportuni interventi di insonorizzazione;
- si raccomanda di seguire tutte le procedure e le soluzioni indicate nello studio al fine di evitare la dispersione di inquinanti nel sottosuolo e nell'ambiente idrico, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti;
- si raccomanda, nell'ambito della procedura AIA, di prevedere, nelle fasi di messa a regime delle modifiche impiantistiche, un'intensificazione della frequenza dei controlli sui limiti emissivi e sull'efficacia dei sistemi di abbattimento delle emissioni e di depurazione dei reflui, anche al fine di verificare che gli aumenti nel carico di inquinati siano di entità paragonabile a quanto previsto, e di valutare se necessario, in casi di rilevanti scostamenti, ulteriori sistemi di contenimento;
- in merito al traffico, si raccomanda di pianificare la logistica ottimizzando carichi e percorsi dei veicoli di trasporto pesanti, al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale.

2. La Provincia di Bergamo, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3. Di dare atto che, per quanto concerne le emissioni derivanti dall'attività dell'intero impianto, le relative prescrizioni di maggiore dettaglio sono disposte con specifico provvedimento autorizzatorio ex d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

4. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Ditta Exide Technologies s.r.l.;
- Comune di Romano di Lombardia (BG);
- Provincia di Bergamo;
- ARPA dipartimento di Bergamo.

5. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.